

THE METAMORPHOSES OF POSSESSION OF PROPERTY OBTAINED BY CRIME

Possession of property obtained by crime has a long history in our legal tradition, with its roots dating as far back as roman law. Throughout the evolution of our juridical system, it has undergone constant metamorphoses, gradually losing its ancillary nature to become an autonomous crime. This work retraces the processes that have shaped it and the underlying insights and political impulses that led us to the current discipline, reformed pursuant the latest EU directive 2018/1673. This diachronic overview is then used as the basis for discussing relevant hermeneutic issues, with particular attention to the relations between the criminal code's general and specific provisions involving the notion of "tenuity", and to the notion of "thing" inherent to the offence's definition.

KEYWORDS Possession of Property Obtained by Crime – History of Law – Directive (EU) 2018/1673 – D. Lgs. n. 195/2021 – Circumstances – Tenuity – Notion of "Thing" in Italian Criminal Law

SOMMARIO Un *excursus* dal diritto romano al codice rocco. – 1. Il diritto antico. – 2. I giureconsulti latini. – 3. Il diritto intermedio. – 4. I codici preunitari. – 5. Dal codice Zanardelli al codice Rocco. – Dalla legge Reale alla attuazione della direttiva UE 2018/1673 (d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195). – 6. Cenni sulle modifiche dal 1975 al 2021. – 6.1. L'art. 15 della L. 22-V-1975, n. 152. – 6.2. Reato autonomo, circostanza del reato o pena edittalmente complessa? I rapporti con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. – 6.3. Le attenuanti indefinite. Critica. Unità del fatto e pluralità di sanzioni. – 6.4. Politica criminale e discrezionalità. Per una definizione finalistica della "tenuità". – 7. Legge n. 328 del 9 agosto 1993 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990. – 8. Il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni della L. 15 ottobre 2013, n. 119. – 9. Il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195. Il recepimento della direttiva (UE) 2018/1673.

Un *excursus* dal diritto romano al codice rocco

1. Il diritto antico

Il reato di ricettazione, come fattispecie autonoma, è di origine relativamente recente: le antiche legislazioni tendevano a considerare il ricettatore un concorrente

* Questo scritto costituisce una prima parte di una monografia sulla ricettazione.

** Già Professore associato di Istituzioni di diritto e procedura penale nell'Università degli Studi di Milano, Deputato (1998-2013) e Avvocato.

nel reato presupposto, o, quanto meno, a parificare le due figure rispetto alla responsabilità e alla sanzione.

Ciò si ritrova, risalendo nel tempo, nel codice di Hammurabi, la raccolta di leggi mesopotamiche che si colloca attorno all'anno 1754 a.C. Il §10 prevedeva l'accusa di furto nei riguardi di un acquirente di beni rubati che non fosse stato in grado di provare la regolarità dell'acquisto; la pena prevista era la condanna a morte. Il §13 prevedeva l'accusa di furto nei riguardi di un acquirente di beni rubati che si trovasse nella impossibilità di presentare i testimoni della sua innocenza: gli era concesso un rinvio di sei mesi, e, passata la scadenza, era dichiarato colpevole¹.

2. I giureconsulti latini

I giureconsulti latini, ragionando per casi pratici, non distinsero il reato conseguente da quello presupposto, o, quanto meno, risulta assai incerta la distinzione, soprattutto a partire dall'epoca imperiale. La formula attuale ha il suo lontano inizio negli assiomi romanistici “*par crimen est rapere et raptam rem servare*”, “*receptores non minus delinquant quam aggressores*”², e, forse, in un sostanziale fraintendimento del loro reale significato. Non si può escludere, infatti, che l'equiparazione avesse ad oggetto solo la pena da infliggersi al reo di ricettazione, non per questo ausiliatore del precedente reato³, o che, più semplicemente, nella ricettazione si vedesse violato

¹ Cfr., C. SAPORETTI, *Antiche leggi. I “codici” del vicino Oriente antico*, Rusconi, 1998, 422.

² È sempre stata abbastanza diffusa l'opinione che le leggi romane riguardassero la ricettazione come una specie di complicità; ciò è dipeso soprattutto dal frammento 1. 1, D, *de recept.* (MARCIANUS): “*Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemo latere diu potest. Et praecipitur, ut perinde puniatur atque latrones. In pari causa habendi sunt, quia (al. Qui) cum adprehendere latrones possent, pecunia accepta, vel subceptorum parte, demiserunt*”. Cfr., in questo senso, CARRARA, *Ricettazione dolosa di cose furtive, Opuscoli di diritto criminale*, vol. III, Lucca, 1870, 427; BERTAULD, *Cours de code pénal*, Paris, 1854, p. 465; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, Torino, 1963, 906, nota 1. Sulla irrilevanza del previo accordo, cfr. C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali*, Hoepli, 1899, 35: “*E' possibile correità e complicità anche dopo che il delitto è pervenuto allo stato di perfezione o consumazione: è infatti possibile che altri si faccia coautore di un atto di disposizione della cosa o vi presti aiuto*”. La equiparazione del ricettatore con l'autore del reato presupposto deriverebbe dal fatto che il furto era considerato come un delitto permanente, per cui il momento consumativo si realizzava non con una determinata azione (ad esempio, l'esportazione), bensì con la *contractatio* con la quale il ladro acquisiva il possesso della refurtiva: così, P. MAGRI, *Delitto contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale* diretto da G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Cedam, 2007, v. VII, Tomo II, 271.

³ Così SANDER, *Intorno alla dottrina del favoreggiamento dei delitti, Scritti germanici di diritto criminale*, tomo III, Livorno, 1847, 193: “La ricettazione fu sempre considerata come un particolare delitto,

lo stesso diritto manomesso dall'illecito a cui questa consegue⁴.

D'altra parte, non è difficile individuare la visione politica da cui deve essere nata la dottrina della ricettazione come forma di complicità nel delitto anteriore. Nei sistemi giuridici meno recenti, nei quali la vendetta si esercitava sussidiariamente e anche solidalmente sopra qualunque persona che avesse la più remota relazione con il delitto, era assolutamente logico assimilare al reo i suoi protettori o coloro che si avvantaggiavano degli effetti del reato. La completa autonomia della ricettazione è, in effetti, un'espressione del principio della personalità della pena⁵, anche se la sua affermazione fu fatta storicamente soprattutto in termini formali⁶, come si vedrà fra poco.

Del resto, in fase più avanzata chi aiutasse il ladro a trasportare la refurtiva o vi desse ricetto veniva chiamato a rispondere con *l'actio furti* ordinaria, mentre, in origine per tali condotte era prevista una apposita *actio furti concepti*⁷. Gaio, nel libro terzo delle sue *Institutiones*, si sofferma sulle definizioni, previste dalla legge delle XII tavole, di *furtum conceptum*, il furto nascosto – e cioè il caso in cui la refurtiva

il cui castigo nel difetto di norme speciali si regolava secondo la pena del delitto, in cui si era verificata”; P. FERRETTI, *Complicità e furto nel diritto romano*, Giuffrè, 2005, sostiene che numerose testimonianze (Gai, 3, 202; D.47.2-50,4; D. 47,2, 52.13; D. 47,2, 55,4) dimostrano la tendenza da parte dei giuristi a prospettare situazioni nelle quali il contributo del complice, sia a livello di partecipazione materiale che di partecipazione morale, precede sempre la realizzazione del furto, ponendosi all'inizio della fase esecutiva o addirittura anticipandola. Questa circostanza, difficilmente casuale, potrebbe considerarsi indice del fatto che la consumazione dell'illecito avrebbe precluso il sorgere stesso del concorso di persone. L'A. cita, a sostegno di questa tesi un testo di MARCIANO, giurista del II-III sec. D.C. riprodotto alla nota 2, secondo cui in tema di *extraordinaria crimina*, sono puniti come *latrones* coloro i quali abbiano aiutato gli autori di reato a nascondersi. Lo stesso trattamento, poi deve essere esteso a coloro i quali, potendo catturare i ladri, li abbiano invece lasciati andare in cambio di danaro o di parte della refurtiva. Poiché MARCIANO parla di *receptatores*, ciò dimostrerebbe – secondo l'A. che la condotta tenuta dopo la commissione del furto avrebbe integrato uno specifico reato. PAMPALONI, *La complicità nel delitto di furto (furtum ope consilio)*, in *Studi Senisi*, 1899, 51 ritiene, invece, che un soggetto rispondesse a titolo di concorso nel caso in cui avesse nascosto “dolosamente il ladro che aveva con sé la cosa rubata”.

⁴ FARANDA, *Dell'occultazione di reo*, *Questioni di diritto*, vol. I, Messina, 1886; LETO, *Il reato di ricettazione*, Palermo, 1896, 14.

⁵ A. QUINTANO RIPOLLES, *Tratado de la parte especial del Derecho Penal*, tomo III, Madrid, 1965, 316; nonché, su questo fenomeno, KELSEN, *La dottrina pura del diritto* (trad. di G. LOSANO), Torino, 1966, 144.

⁶ CARPZOW, l'antesignano della critica della ricettazione come ipotesi di complicità *a posteriori*, dichiarò *iniquissimum* il parificare agli effetti della responsabilità penale l'ausilio antecedente o concomitante alla consumazione e quello susseguente, *Praxis nova rerum criminalium*, pars II, qu. 82.

⁷ M. BIANCHI, *Concorso di persone e reati accessori*, Giappichelli, 2013, 6, che osserva, però, che rimane controverso se il *furtum conceptum* fosse un autonomo delitto contro il patrimonio o se piuttosto si trattasse soltanto di una regola probatoria, una specie di presunzione ostile al “ricettatore”.

veniva trovata in casa di un soggetto che Gaio precisa non sia il ladro (*qua omnis fur non sit*) durante una particolare perquisizione – e il *furtum oblatum*, letteralmente il furto trasferito, che si verificava quando i beni sottratti dal ladro e poi consegnati al *fur conceptus* venissero su richiesta di questi spostati in un'altra dimora e lì ritrovati⁸.

La compilazione giustiniana dedica un intero titolo alla *receptatio*: il ricovero di rapinatori e ladri e l'occultamento del bottino è nella più parte dei casi colpito con la stessa pena inflitta al rapinatore o al ladro⁹.

3. Il diritto intermedio

Le reminiscenze romanistiche ed il prevalere del principio dell'intimidazione fecero sì che gli statuti italiani, le ordinanze di Francia, i mandamenti spagnoli, gli editti inglesi enumerassero senza esitazione tra i complici i ricettatori della cosa furtiva, messi su questa strada e, nello stesso tempo, seguiti da tutta la dottrina che andava analizzando le diverse forme di adesione all'illecito penale altrui (la categoria dei cosiddetti *fautores*)¹⁰.

Nel diritto intermedio si comincia a delineare, sia pure nell'ambito del concorso, una figura autonoma per il delitto di ricettazione. Bartolo da Sassoferrato distinse tre forme di complicità: *ante delictum*, *in ipso delicto*, *post delictum*, indicando per quest'ultima una pena minore¹¹. Tutti vi si accodarono¹². Nondimeno, fino a tutti gli

⁸ Cfr. L. MINIERI, *De receptatoribus, Iura & legal system*, 2017, B(2), 41. In sostanza, mentre la ricettazione era considerata e punita come concorso nel furto, era considerato un reato a sé il *furtum conceptum*, e cioè il caso in cui veniva incriminato chi deteneva la cosa rubata, ritrovata in seguito ad una solenne perquisizione effettuata *lance licioque*. Cfr. G. A. FIDULCIA, voce Ricettazione, in *Enc. Forense*, VI, diretta da G. AZZARITI, E. BATTAGLINI, F. SANTORO PASSARELLI, Ed. Vallardi, 1961, 465.

⁹ M. BIANCHI, *op. cit.*, 7, che ricorda come anche in questo caso è discusso se anche questa incriminazione costituisca una autonoma violazione o piuttosto una forma di partecipazione delittuosa. L. MINIERI, *op. cit.*, ha osservato che “è possibile che i romani non distinguessero tra ricettazione e favoreggiamento nel significato che si dà oggi alle due figure e che fosse per loro indifferente l'analisi dell'elemento soggettivo dei *receptatores* rendendo, quindi, inutile distinguere tra coloro che nascondano persone o cose e coloro che acquistino per lucro dai ladri”.

¹⁰ Cfr., su questo fenomeno di reciproca influenza, G. LETO, *Il reato di ricettazione*, 2° ed., CELS, PA, 1915, 21 e 32.

¹¹ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Opera omnia. Commentaria in secundam Digesti Novi partem*, tomus VI, *Venetis*, 160. V. anche, GIULIO CLARO, *Opera omnia*, Qu. XC, n. 1.

¹² M. BIANCHI, *op. cit.*, 9 ss., che rileva come la ricettazione fosse riguardata per lo più come sottospecie del furto. L'A. cita BARTOLO secondo cui occorre distinguere: se il ladro avesse ancora la re-furtiva tra le mani, l'assistenza prestatagli in tale fase avrebbe integrato anch'essa una forma di furto;

anni '30 del settecento, nei manuali di diritto criminale, la condotta corrispondente all'attuale reato di ricettazione è trattata nella parte generale, insieme al concorso.

Solo con Eisenhart è compiuto il passo decisivo: per la prima volta attribuisce apertamente alla *receptatio*, purché senza previo accordo con il ladro, la natura di autonoma fattispecie criminosa ritenendo autore del reato presupposto chi ne abbia dato causa¹³.

La tripartizione, però, giunse così fino ai nostri criminalisti della prima metà del XIX secolo, nelle opere dei quali si poteva ancora leggere che “l'agente che eseguisce gli atti, nei quali consiste la *consumazione* del delitto si appella *delinquente principale*: chi vi contribuì come causa morale prima che il delitto fosse commesso, si chiama *delinquente accessorio prima del delitto*: chi in tal modo vi cooperò nel tempo della consumazione, si denomina *delinquente accessorio nel tempo del delitto*: chi vi ebbe parte in qualunque modo dopo già consumato il delitto, dicesi *delinquente accessorio dopo il delitto*”¹⁴. La figura della ricettazione venne naturalmente sistemata in quest'ultima categoria, sulla scorta dell'affermazione che “la volontà di uno può in certo modo concorrere ad un delitto da altri già commesso: 1° o con applaudirlo; 2° o con ratificarlo, se sia stato commesso in nome suo; 3° o con la partecipazione del frutto derivatone; 4° o con sopprimere od occultare la prova, e ricettare il delinquente”¹⁵.

Anche le codificazioni dell'ottocento per la maggior parte continuano ad appiattirsi sulla impostazione tradizionale. La legge napoletana sui delitti e sulle pene, promulgata da Giuseppe Bonaparte il 20 maggio del 1808, n. 143, stabilisce all'art. 23: “La complicità si estende ai casi ne' quali siasi partecipato del lucro del delitto, o siasi favorito il reo con ajuto posteriore. Vi sono dei casi preveduti dalla legge, nei quali la fiducia di questi ajuti posteriori, avendo servito di sprone al delitto, la legge stessa punisce la complicità col medesimo rigore dell'atto principale del delitto”¹⁶.

se quegli si fosse già disfatto del maltolto, allora nessuno avrebbe più potuto fargli da complice.

¹³ J. F. EISENHART, *Dissertatio iuridica de vera criminis socii notione*, Drimborn, Helmstadium 1750, § XVIII e XIX. La citazione è di M. BIANCHI, *op. cit.*, 15.

¹⁴ CARMIGNANI, *Juris criminalis elementa*, vol. I, Pisa, 1833, § 240. Nel CARMIGNANI era già chiara l'idea, però, che non si può concepire alcun delitto senza la volontà preordinata a commetterlo, § 272.

¹⁵ CARMIGNANI, *op. cit.*, § 271; GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale*, vol. I, Macerata, 1856, 217; PUCIONI, *Il Codice Penale toscano*, vol. V, Pistoia, 1858, 256.

¹⁶ S. MOCCIA, *Rilievi sulla tutela del patrimonio nella legislazione penale napoletana (1806-1816)*, in *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il regno di Napoli (1808)*, a cura di S. VINCIGUERRA, Cedam, 1998.

Anche il Codice napoleonico del 1810, in vigore in Italia dal 1° gennaio 1811 sino alla promulgazione dei codici preunitari non si è discostato dalla impostazione tradizionale parificando la ricettazione al crimine presupposto quanto alla misura della pena.

4. I codici preunitari

Ma proprio sull'inizio di quello stesso secolo e dalla nostra stessa dottrina¹⁷ si prese a censurare a fondo la vecchia teoria della complicità così detta *a posteriori*, di cui si mostrò alla luce il palese assurdo logico, che sta tutto nel sofisma di ammettere una causa posteriore all'effetto¹⁸: è giuridicamente e fisicamente impossibile, infatti, il partecipare ad un atto già consumato¹⁹.

Questa concezione, tanto ovvia, ebbe presto il sopravvento, anche se in tema di ricettazione fu destinata ad incontrare la maggiore resistenza, dovuta all'idea abbastanza affascinante che il ricettatore, in quanto porta a compimento i propositi dell'autore del furto col consentirgli di realizzare il profitto sperato, non è nient'altro che il continuatore di quel medesimo delitto di furto²⁰. Al che si è potuto contrapporre agevolmente, però, l'irrazionalità di una doppia consumazione di un qualsiasi delitto, di cui l'una ricorrerebbe posto che la legge penale sia violata, senza che il reo abbia conseguito il suo fine, l'altra, posto che l'abbia conseguito²¹.

Su queste ultime battute si chiuse, dunque, almeno nel nostro Paese²², l'antica questione ora in discorso, tra l'altro in virtù della nuova codificazione preunitaria, in

¹⁷ Non sono mancati, probabilmente, i precursori. Cfr., ad es., CRESS, *Commentatio succincta*, in *Cost. Crim. Carol., 1744, art. 177* (oltre al già ricordato CARPZOW).

¹⁸ T. NANI, *Principi di giurisprudenza criminale*, Napoli, ed. 1820, 164; CARMIGNANI, *op. cit.*, § 232.

¹⁹ SANDER, *op. cit.*, 101. Vedi, per la massima, PUTMANN, *De receptatoribus*, Leipzig, 1788: "*subsequent concursus erronee speciebus concursus adnumeratur, quia causa nequit esse posterior suo affectu*".

²⁰ CARRARA, *Ricettazione dolosa, cit.*, 436: "Se nel disegno del reo, se nella serie degli atti che dovevano comporre e composero la sua azione, vi stava la seconda serie di atti, coi quali dopo essersi impossessato della cosa altrui, egli doveva volgerla a proprio profitto; e se questa seconda serie formava con la prima tutto un insieme nel progetto criminoso, inseparabilmente connesso, è evidente che chi sopravvenga a mescolarsi nell'azione di questa seconda serie, è sempre un partecipante del delitto altrui, e non un delinquente principale per nuovo crimine di per sé stante". Cfr., anche BRUSA, *Introduzione al Codice Penale zurighese*, Venezia, 1873.

²¹ RETHWISCH, *Begünstigung. Strafrechtliche Studie*, Berlin, 1885, 3.

²² In Francia e in Spagna, invece, il problema è rimasto aperto fino ai nostri giorni. Vedi su ciò: A. QUINTANO RIPOLLES, *op. cit.*, 319 ss.; T. DEL ROSAL, *Reciente modificación del encubrimiento en la legislación penal española*, in *Studi in memoria di A. Rocco*, vol. I, Milano, 1952, 271 ss.

cui l'assimilazione tra il delitto presupposto e la ricettazione uscì dal campo del discorso strutturale e fu quasi sempre limitata all'esigenza di porre una proporzione nel calcolo delle sanzioni.

Il primo dei codici penali preunitari fu il Codice per il regno delle due Sicilie del 1819, sotto il regno di Ferdinando I, che non contiene tra i reati contro la proprietà il delitto di ricettazione, benché l'espressione appaia in una disposizione "comune" a tutta la categoria (art. 458): "*coloro che scientemente avranno ricettato in tutto o in parte cose involate, distornate o ottenute per mezzo di un reato, saranno puniti con la reclusione se il reato porta alla pena de' ferri, o ad una pena maggiore; ma se il detto reato porta alla reclusione o a pena minore, questa pena sarà applicata a' ricettatori diminuita di un grado; salve però le pene più gravi ne' casi di complicità*"²³. Il collegamento con il reato presupposto restava, sia perché la ricettazione era prevista solo per i reati contro la proprietà, sia per la misura della pena per il ricettatore.

Il Codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, promulgato nel 1820 sotto il regno di Maria Luigia, contiene norme apposite sulla ricettazione di "cose precedenti da furto, truffa e abuso di confidenza, anche nella forma dell'acquisto incurante". L'autonomia della fattispecie della ricettazione dal reato presupposto appare pienamente compiuta attraverso la consapevole rilevanza attribuita all'elemento soggettivo. Si distingue così tra le ipotesi di un accordo preventivo²⁴, di un acquisto con la consapevolezza dell'origine illecita²⁵, e, infine, della colpa per l'omesso controllo della provenienza della cosa da reato²⁶. Il moderno schema del concorso nel reato

²³ A. CADOPPI, *Le "formule recise di assoluto rigore" del codice penale. Alla ricerca di una plausibile "tradizione penalistica italiana" tramite un'analisi delle reazioni italiane al codice francese del 1810*, in S. VINCIGUERRA (a cura di), *Codice dei delitti e delle pene per il regno d'Italia (1811)*, Cedam, 2001.

²⁴ Art. 459: "Rispetto a' crimini e delitti annoverati nelle tre sezioni di questo capo (de' furti violenti, de' furti qualificati, furti semplici, truffe, e abusi di confidenza. N.D.R.) si riterranno come complici di furto, di truffa, o di abuso di confidenza coloro che, con promessa o accordo antecedente al furto, avranno poi ricettato, ossia ricevuto, smaltito o comperato cose rubate, truffate e simili, e in questi casi verranno puniti come gli autori de' crimini e delitti".

²⁵ Art. 461: "Coloro che con iscienza acquistata dopo il crimine o delitto della vera derivazione di cose precedenti da furto, truffa o abuso di confidenza, le avranno ricettate, ossia ricevute, smaltite o comprate, e i loro complici saranno puniti con un grado di pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore del crimine o delitto, in modo però che, essendo l'autore punibile di reclusione, il ricettatore non sia condannato a meno di un anno di prigionia, ed essendo invece punibile di pena convenzionale, questa venga applicata al ricettatore in grado non maggiore del minimo, né inferiore alla metà del minimo stesso".

²⁶ Art. 462: "Qualora negli acquirenti di cose derivanti da furto, truffa o abuso di confidenza non si possa provare la scienza anteriore o posteriore al fatto sulla furtiva loro qualità, ma rendesi nondimeno bastamente chiara la colpevole loro non curanza in acquistar cose che giusta la natura delle circo-

presupposto, della ricettazione e dell'incauto acquisto ha trovato così il riconoscimento legislativo.

Lo stesso modello si ritrova nel Codice criminale per gli Stati Estensi, promulgato nel 1855, e relativo al ducato di Modena, Reggio, Massa, ecc.²⁷, nonché nel Codice penale per Granducato di Toscana, del 1859, che sembra distinguere tra ricettatore abituale e occasionale²⁸.

Continuarono, invece, a considerare il ricettatore un correo dell'autore del reato presupposto il Regolamento dei delitti e delle pene, promulgato nello Stato Pontificio il 20 settembre 1832²⁹, e il Codice penale dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni, del 1852, per l'Impero d'Austria, esteso al regno Lombardo Veneto³⁰.

Nel 1839 è promulgato, per gli Stati di sua Maestà il Re di Sardegna, il Codice penale albertino, la cui impalcatura fondamentale transitò inalterata, venti anni do-

stanze sospettar dovevasi di non legittima provenienza, potranno i tribunali punire detti acquirenti colla prigionia e con la multa da 30 lire a 500, o coll'una o coll'altra delle due pene separatamente".

²⁷ Art. 505: "§1. Coloro che, previo qualche trattato o intelligenza cogli autori dei reati contemplati nei tre precedenti titoli (estorsione, rapina, furto, truffa. N.D.R.) ricetteranno o compreranno o s'intrometteranno per far vendere le cose depredate, rubate, truffate e simili, saranno puniti come complici degli stessi reati. §2. Coloro poi, che senza precedente trattato o intelligenza avranno scientemente ricettato o comprato in tutto o in parte cose depredate, rubate, truffate e simili, o si saranno intromessi per farle vendere, saranno puniti con la pena del furto semplice". Unica novità, e norma che non si riscontra in altri codici dell'epoca, è l'art. 506: "Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al caso che siano ricettate, comprate, trafficate, come sopra, in questi Stati le cose depredate, rubate e simili in uno Stato estero".

²⁸ Art. 417: "Chiunque, senza essere coautore, né ausiliatore, scientemente e abitualmente somministra rifugio ai colpevoli di furto, di estorsione, di pirateria, di truffa, di baratteria marittima, o di frode, o compra le cose da altre acquistate con tali delitti, o procura lo spaccio delle medesime; è punito, come ricettatore, con la carcere da tre mesi a cinque anni". Come si vede il requisito della abitualità è riferito sia al favoreggiamento che alla ricettazione, ed i due reati sono ritenuti similari ed entrambi lesivi della proprietà. Che l'art. 418, poi, si riferisca al ricettatore occasionale si deduce anche dalla pena minore rispetto all'art. 417: "Coloro, che hanno scientemente ricevuto in consegna, o acquistato cose provenienti da qualunque dei delitti, menzionati nell'articolo precedente; ognorachè non cadano come ausiliatori o ricettatori, sotto una pena più grave, sono puniti con la carcere fino ad un anno. Questa pena per altro non può eccedere il terzo di quella, che si debba decretare all'autore del delitto, onde son pervenute le dette cose".

²⁹ Art. 194: "La susseguente dolosa partecipazione di lucro proveniente dal delitto, come pure la compra dolosa di effetti provenienti dal delitto medesimo, sottopone il reo alla pena inflitta a quelli che sono complici del fatto criminoso". Ancor più esplicito è il precedente art. 193, che sembra al limite tra il favoreggiamento reale e la ricettazione: "I ricettatori dolosi di denari o effetti qualunque furtivi, sia per nasconderli, sia per esitarli, o sottrarli alle ricerche della giustizia, si considerano complici".

³⁰ §185: "Si fa reo di complicità nel furto o nell'infedeltà colui che occulta, acquista o smercia cosa rubata o proveniente da infedeltà".

po, nel Codice sardo del 1859³¹. Come nel codice degli Stati estensi sono distinte due ipotesi a seconda di un accordo preventivo di ricevere la cosa proveniente da reato³², ovvero dell'acquisto, occultamento, ecc. senza un preventivo accordo³³. Residuava comunque un collegamento tra la pena prevista per il reato presupposto e la pena per la ricettazione, che però era punita meno severamente.

Ormai sopiti e relegati nella storia questi dibattiti, le uniche ragioni di dissenso nella dottrina moderna s'appuntano sulla natura del legame di *accessorietà* esistente tra la ricettazione e il delitto da cui dipende, negandosi da un lato che un rapporto in senso stretto di questa specie sussista³⁴, e sostenendosi dall'altro esattamente il contrario³⁵.

³¹ S. VINCIGUERRA, *op. cit.*, Presentazione, VII.

³² Art. 687: "Coloro che previo qualche trattato od intelligenza con gli autori de' reati contemplati nelle tre precedenti sezioni, ricetteranno le cose depredate, rubate, truffate e simili, o quelle compreranno o s'intrometteranno a farle vendere, sono puniti come complici degli stessi reati".

³³ Art. 688: "Coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno scientemente ricettato o comprato, in tutto od in parte cose depredate, rubate, truffate o simili, o si saranno intromesse per farle vendere, saranno puniti con la reclusione per tempo non minore di anni sette, od anche coi lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena della morte o dei lavori forzati a vita, e negli altri casi colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore del reato, in modo però che in nessun modo di tali casi la pena possa essere inferiore al carcere".

³⁴ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano, cit.*, 911: "Quantunque alla ricettazione possa riconoscersi il carattere di un titolo delittuoso *accessorio*, essa non può dirsi tale in senso stretto, perché non ha immediata relazione né con l'oggettività giuridica specifica, né con l'attività, né sempre con lo scopo del reato anteriore. La ricettazione sopravviene senza accordo precedente, quando il ciclo del delitto produttore è già chiuso, e quindi non 'accede' propriamente all'attività costitutiva di questo reato, ma riguarda le conseguenze di esso. *Ha natura autonoma*: né segue necessariamente ad un determinato titolo di reato, bensì ad un delitto qualsiasi, il titolo del quale è del tutto indifferente per la nozione della ricettazione ed anche per la pena, tanto che può aversi un unico delitto di ricettazione rispetto a cose provenienti da una pluralità di delitti dello stesso o di diverso titolo commessi anche da persone diverse senza accordo fra loro e in qualsiasi tempo e luogo". Cfr. anche DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951, 219; nonché Cass., 10 febbraio 1960, *Giust. pen.*, 1960, II, 714: "Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, da cui provengano le cose che si acquistano, ricevono ed occultano; ma il delitto di ricettazione, se è secondario e consequenziale di un altro delitto, è tuttavia autonomo, perché ha una particolare disciplina e postula la mancanza del concorso nel reato principale: da ciò segue che quando anche il delitto anteriore non abbia formato oggetto di procedimento o abbia dato luogo a sentenza di assoluzione (per causa diversa, però, da quelle che neghino o dichiarino dubbia la sussistenza del fatto), ugualmente si procede per il delitto di ricettazione; unica condizione è che il giudizio sulla ricettazione accerti innanzitutto che un altro delitto è stato compiuto, e che da questo provengono le cose, che sono state l'oggetto materiale della ricettazione".

³⁵ BORTOLOTTI, *I delitti accessori*, in *Riv. pen.*, 1908, 125; DELOGU, *Contributo alla teoria dei reati accessori*, in *Giust. pen.*, 1947, II, 258; LANNI, *Il reato accessorio*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, 531. È ovvio che il dare o meno al delitto di ricettazione la qualifica di *reato accessorio* dipenda esclusivamente dal tipo di fenomeno designato con questa espressione. Siamo nell'ambito della accessorietà, secondo la definizione data dal DELOGU, *op. cit.*, 259: "Dal punto di vista formale, reato accessorio è quel reato

La questione diviene però quasi del tutto vuota di significato, quando si pensa che non tanto importa definire per concetti la situazione della ricettazione in confronto al delitto presupposto, quanto piuttosto individuare la disciplina normativa di tale situazione, sia sul piano sostanziale (es.: effetti dell'estinzione del reato principale rispetto alla sopravvivenza della ricettazione) che su quello processuale (es.: riflessi del giudicato penale relativo all'illecito antecedente sull'accertamento della ricettazione pedissequa).

5. Dal codice Zanardelli al codice Rocco

Nel 1889 l'Italia aveva un codice penale nazionale con l'entrata in vigore del Codice Zanardelli: il reato di ricettazione è previsto all'art. 421, nei delitti contro la proprietà, ed è così formulato: *“Chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo 225 (favoreggiamento NDR), acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un delitto, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire mille.*

Se il denaro o le cose provengono da un delitto che importi pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni, il colpevole è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cento a tremila.

Su ambedue i casi preveduti nelle precedenti disposizioni, la reclusione non può superare la metà della pena stabilita per il delitto da cui le cose provengono; ed ove si tratti di pena pecuniaria, per determinare tale misura si fa il ragguaglio secondo le norme stabilite dall'art. 19.

Se il colpevole sia ricettatore abituale la reclusione è da tre a sette anni, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dieci anni, nel caso preveduto nel primo capoverso; e si aggiunge sempre la multa da lire trecento a tremila”.

nella cui fattispecie costitutiva entra a far parte in qualità di presupposto un altro reato precedentemente commesso. Mentre, dal punto di vista sostanziale, reato accessorio è quel reato il quale ha come suo oggetto giuridico un interesse che viene ad esistere solo dopo che si è verificato il reato principale”. Non siamo in quest'ambito invece, secondo la definizione di BORTOLOTTO, *op. cit.*, 258: “Delitto accessorio è l'atto di colui che, dopo la consumazione di un reato al quale egli non è concorso, offende, senza ulteriormente compromettere alcun specifico diritto, il prestigio e la dignità della giustizia e prolunga lo stato antigiuridico di fatto, prestando assistenza a chi cerca l'impunità o il profitto proveniente dal reato”. Vedi, in tema, GRECO, *Brevi considerazioni sull'autonomia del delitto di ricettazione*, in *Calabria giud.*, 1946, 506.

Con il codice Zanardelli il delitto di ricettazione diventa una fattispecie dotata di maggiore autonomia rispetto al reato presupposto, anche riguardo alla misura della pena. Sennonché, ancora residua una dipendenza per l'ipotesi dei reati puniti con la detenzione maggiore di cinque anni, nonché come calcolo del limite massimo della sanzione, per la prima e la seconda ipotesi.

Inoltre, la ricettazione non è più limitata alla ricezione di cose provenienti da reati contro il patrimonio, potendo essere il prodotto di qualsiasi reato, benché la disposizione resti nel titolo dei reati contro la proprietà.

Si arriva così al Codice Rocco del 1930. La separazione della ricettazione dal reato presupposto è totale e definitiva, tant'è che la pena è autonoma rispetto a quella prevista per il reato presupposto, la cui gravità o tenuità non influisce sull'art. 648 c.p.: "Tale sistema appare senza dubbio preferibile a quello seguito dall'art. 421 del codice vigente che, quasi meccanicamente, fa derivare la misura della pena per la ricettazione dalla gravità del reato anteriore. Qui non si versa in ipotesi di concorso, anzi si è espressamente fuori ogni ipotesi di concorso, e perciò la quantità del reato e la misura della pena vanno valutate e stabilite in ragione al fatto, che è messo a carico dell'agente. Si evita così l'inconveniente, tante volte lamentato, che, per la ricettazione di lievissima importanza, debba applicarsi una grave pena, sol perché la cosa ricettata proveniva da un reato colpito da una gravissima sanzione"³⁶. L'art. 663 del Progetto definitivo, infatti, era così formulato: "*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta danaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare, è punito con la reclusione sino a sei anni e con la multa sino a lire ventimila. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui le cose o il denaro provengono, non sia imputabile o non sia punibile*"³⁷. Questa, alla fine, è la formulazione del codice del 1930, ed è rimasta tale sino agli anni '70, quando l'emergenza del terrorismo ha prodotto un intervento di maggior rigore sull'intero sistema, compresi i reati contro il patrimonio.

³⁶ *Relazione al progetto preliminare, Ministro della giustizia e degli affari di culto, Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. IV, tipografia delle Mantellate, Roma, 1929, 557.

³⁷ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, p. III, cit., 245.

**Dalla legge Reale alla attuazione della direttiva UE 2018/1673
(d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195)**

6. Cenni sulle modifiche dal 1975 al 2021

L'originaria formulazione dell'art. 648 c.p. ha subito, nel tempo, diverse mutazioni determinate o da particolari emergenze, o dall'adeguamento ai tempi, o dal rispetto di direttive internazionali. Il primo intervento è degli anni '70. Con la legge 22 maggio 1975, n. 152 si è provveduto ad aumentare le pene previste dal primo comma e ad introdurre una circostanza attenuante speciale nell'ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità.

L'art. 3 della legge 9 agosto 1993, n. 328, ha modificato il quarto ed ultimo comma, stabilendo che la disciplina dell'art. 648 c.p. trova applicazione non soltanto quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile, ma anche quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Con la legge n. 119 del 2013 è stato previsto, al primo comma, un aumento di pena "quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7-*bis*".

L'ultima modifica dell'art. 648 c.p. è stata imposta dalla attuazione alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2018, ed è contenuta nel Decreto legislativo n. 195 del 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.11.2021.

6.1. - L'art. 15 della L. 22-V-1975, n. 152

Con l'art. 15 della L. 22-V-1975, n. 152 (la cosiddetta Legge Reale) è stata introdotta una doppia modificazione delle pene previste per il delitto di ricettazione³⁸.

In primo luogo sono stati aumentati il minimo ed il massimo delle pene. La reclusione è stata portata, nel minimo, da 15 giorni a 2 anni e, nel massimo, da 6 a 8

³⁸ Sommario è stato l'esame dell'art. 15 in quasi tutti i commenti dedicati alla L. 22 maggio 1975, n. 152, v. comunque: G. GALLI, *La politica criminale in Italia negli anni 1974-1977*, Milano, 1978, 8; G. GALLI – B. SICLARI – F. SIENA, *Le recenti leggi contro la criminalità*, vol. I, Milano, 1977, 117; P. L. VIGNA – G. BELLAGAMBA, *La legge sull'ordine pubblico*, Milano, 1975, 95. Sull'aumento del "tasso di repressione" come costante della legislazione di emergenza, cfr. G. RICCIO, *Politica penale dell'emergenza e Costituzione*, Napoli, 1982, 70 ss.; F. C. PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Padova, 1980, 36 ss.

anni. La multa è stata elevata, nel minimo, da lire 2.000 a 500.000 e, nel massimo, da lire 800.000 a 10.000.000.

Nello stesso tempo, al fine di evitare “pene smodate di fronte a fatti oggettivamente modesti”³⁹, la stessa legge del 1975, ha disposto che la pena fosse minore, corrispondendo, per la reclusione, ai precedenti minimi e massimi (da 15 giorni a 6 anni), “se il fatto è di particolare tenuità”⁴⁰. La pena pecuniaria è stata contenuta nel massimo di lire 500.000 di multa.

Una questione preliminare attiene alla natura giuridica delle fattispecie previste dall’art. 648 c.p., co. 4.

Astrattamente, non potrebbe escludersi che il legislatore abbia inteso sdoppiare la precedente figura della ricettazione introducendo due ipotesi che sono sì tra loro differenti per la misura della pena, ma per le quali le disparità sanzionatorie palesemente avrebbero anche una varietà di interessi tutelati o quanto meno una diversa gradazione nella lesione dei due principali interessi che vengono in considerazione: concernendo cioè il caso più grave l’attacco principalmente all’ordine pubblico, oltre alla lesione del patrimonio, e quello più lieve pressoché soltanto la lesione di quest’ultimo bene. La conseguenza, sarebbe, tra l’altro, di interpretare la norma non come l’applicazione dell’art. 62 n. 4 ad uno specifico reato, sicché la differenza rispetto alla attenuante comune starebbe solo nella diversa commisurazione della pena, ricorrendo invece i limiti, ed i criteri di valutazione dalla stessa previsti, bensì il fatto di particolare tenuità potrebbe ricorrere anche nelle ipotesi in cui – ad esempio – il reato presupposto non sia della categoria dei delitti contro il patrimonio.

Oppure si può ritenere che la normativa del codice del 1930 includesse nell’art. 648 c.p. tutti i casi, dai gravissimi ai più tenui, graduando la pena da un minimo ad un massimo, senza far ricorso alla cesura formale di aggravanti o attenuanti.

³⁹ GALLI, *La politica criminale*, cit., 9 che osserva come la disposizione – apprezzabile per le sue finalità – vada criticata per “l’assenza di qualsiasi parametro di riferimento”. L’Autore precisa inoltre che “è da ritenere che il legislatore abbia scelto la strada di prevedere espressamente l’ipotesi attenuata perché anche l’applicazione dell’art. 62, n. 4, avrebbe comportato comunque una sanzione non inferiore ad un anno e mesi quattro di reclusione (anni due ridotti di un terzo), come tale sproporzionata rispetto a fatti di modesta entità”. La tesi – in sé esatta – dovrà essere tenuta presente allorché si affronterà il tema dell’applicabilità dell’art. 62, n. 4, c.p. in presenza dell’ipotesi di cui al 2° comma dell’art. 648 c.p.

⁴⁰ Cfr., M. MAZZA, *Il fatto di “particolare tenuità” nel delitto di ricettazione* (*Scritti in Memoria di UGO PIOLETTI*, Milano, 1982, 405 ss.); S. RIONDATO, *Reato continuato e fatto di particolare tenuità nella ricettazione*, in *Riv. Polizia*, 1983, 325 ss. Cfr. L. MAZZA, *Il significato di un’ambigua formula normativa: a proposito del nuovo quadro sanzionatorio del delitto di ricettazione*, in *Giust. pen.*, 1983, II, 300 ss.

Il legislatore del 1975 avrebbe fatto una scelta di politica criminale che ha avuto lo scopo di rimarcare la costante nocività della ricettazione per l'ordine sociale: solo per questo avrebbe previsto pene più elevate per il reato-base e avrebbe poi introdotto una circostanza attenuante; nulla avrebbe impedito di seguire il procedimento opposto introducendo un'aggravante per i casi di maggiore entità; ovvero di elevare i massimi conservando lo stesso minimo di pena.

In altre parole: non vi sarebbe stato, con la previsione dell'attenuante, l'ingresso nel sistema penale di un nuovo "reato", così come non vi sarebbe stato con la previsione di un'aggravante. Semplicemente il legislatore avrebbe enucleato una parte della fattispecie facendone una figura a sé e lo stesso avrebbe fatto per la rimanente parte di fattispecie: ma né l'una né l'altra porzione (di fattispecie) potrebbe pretendere di rappresentare la vecchia o la nuova ricettazione altro non essendo che i frammenti di quella che era una sola ipotesi criminosa.

6.2. - *Reato autonomo, circostanza del reato o pena edittalmente complessa? I rapporti con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.*

Più d'uno, perciò, sono gli schemi a cui – in astratto – sono riconducibili le figure normative che, dopo la riforma del 1975, si trovano rappresentate nel 1° e 4° comma dell'art. 648 c.p.

a) L'una e l'altra potrebbero costituire due autonome figure criminose, anche se costituite da elementi essenziali in gran parte comuni.

b) Potrebbe trattarsi di un'unica fattispecie di reato la cui pena è stata differenziata in due fasce, di talché si sarebbe di fronte ad un caso di "pena edittalmente complessa"⁴¹.

c) La prima ipotesi potrebbe costituire la fattispecie non circostanziata (il reato-base), mentre la seconda altro non sarebbe che un'attenuante speciale (nonché ad effetto speciale)⁴².

⁴¹ Cfr., per un ampio esame di questa categoria dogmatica, F. BRICOLA, *Le aggravanti indefinite (Legalità e discrezionalità in tema di circostanza del reato)*, *Boll. Ist. Dir. Proc. Pen. Univ. Pavia*, 1962-1964, 80 ss.; v. anche C. P. (C. PEDRAZZI), nota a Sez. un. Pen., 30 maggio 1959, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1960, 209, che tuttavia esclude – come si dirà – dai casi di pena edittalmente complessa le comminatorie della stessa specie di sanzione graduata in due fasce.

⁴² Sono ritenute circostanze "ad effetto speciale tutte quelle circostanze le quali fissano la modifica delle pene con modalità difformi da quelle tipicizzate agli artt. 64 e 65, n. 3, c.p.": v. V. D'ASCOLA, *Sulla rilevanza delle circostanze cosiddette ad effetto speciale, dopo la riforma del '74*, in *Riv. it. dir. e proc.*

È un problema nato allora, ma che si pone anche oggi.

È doveroso dire, però, che – in concreto – la natura del “fatto di particolare tenuità” non è controversa e che, sin dal suo apparire, si è sempre affermato che “si tratta di un’ipotesi attenuata, costituente circostanza attenuante speciale, come tale soggetta al giudizio di valenza *ex art. 69 c.p.*”⁴³; che, in considerazione di questa sua essenza⁴⁴, il giudice dovrà “motivare specificamente sulla sussistenza di tale minore ipotesi ai fini dell’applicazione della pena”⁴⁵; che, utilizzando i criteri di carattere generale, e cioè “sia che si adotti, per individuare la circostanza, il criterio differenziale dell’aumento o diminuzione di pena, oppure quello dell’imputazione oggettiva, ovvero quello della *eadem ratio*, si perviene sempre alla medesima soluzione: essere, cioè, la previsione del fatto ‘di particolare tenuità’ un’attenuante del delitto di ricettazione, il quale resta, anche in tal caso, come reato posto contro la dispersione delle cose provenienti da delitto attraverso ulteriori passaggi per altre mani”⁴⁶.

In definitiva: la *eadem ratio*, sussistente tra l’ipotesi prevista dal 1° comma e quella contemplata dal successivo capoverso dell’art. 648 c.p. disvelerebbe “con peculiare risalto che la seconda si inquadra come circostanza attenuante della prima, con la conseguenza che quest’ultima ha il ruolo di norma integrata dall’altra”⁴⁷.

È proprio il criterio della *eadem ratio*, però, a non convincere: sia perché, in generale, a differenti sanzioni non possono non corrispondere diverse finalità della norma penale, stante che il legislatore persegue i suoi scopi tramite lo strumento della sanzione; sia perché, nel caso di specie, la *ratio* sembra assumere connotati diffor-

pen., 1981, 1000. Le circostanze ad effetto speciale sono state definite in un testo normativo, per la prima volta, dall’art. 5 della L. 31 luglio 1984, n. 400, come quelle circostanze che “importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”. La formulazione ha sollevato il problema se le circostanze per le quali la misura della pena è determinata “in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato” (di cui all’abrogato art. 63 c.p.) abbiano mantenuto ancora una qualche autonomia. V., in tema, G. NEPPI MODONA – A. PERDUCA – A. PIGNATELLI – A. RINAUDO, *Il nuovo processo penale in Pretura*, Milano, 1985, 55, ove si giunge esattamente alla conclusione che debbono essere sottratte al modello di circostanze “ad effetto speciale” “quelle ipotesi che, se sono a ‘pena indipendente’, nel senso che fissano le pene senza alcun riferimento frazionario alla cornice sanzionatoria prevista per il reato semplice, comunque determinano una variazione delle misure afflittive non superiore ad un terzo dei valori originari”.

⁴³ GALLI, *La politica criminale*, cit., 8.

⁴⁴ Considerano l’ipotesi di cui al 2° comma dell’art. 648 c.p. un’attenuante speciale: ANTOLISEI, cit., 352; F. BRICOLA – V. ZAGREBELSKY, *Codice penale*, parte speciale, vol. II, Torino, 1984, 1375; GALLI – SICLARI – SIENA, *Le recenti leggi*, cit., 118; RIONDATO, *op. cit.*, 326. In giurisprudenza: Cass. Sez. II, 28 gennaio 1983, in *Cass. pen. mass. annot.*, 1985, 99, 40.

⁴⁵ VIGNA – BELLAGAMBA, *Le leggi sull’ordine pubblico*, cit., 96.

⁴⁶ MAZZA, *Il fatto di “particolare tenuità”*, cit., 412.

⁴⁷ MAZZA, *Il fatto di “particolare tenuità”*, cit., 412.

mi, ora, nell'ipotesi più grave, volendosi prima di tutto contrastare il diffondersi della criminalità, ora, nell'ipotesi più lieve, avendosi presente unicamente il danno che discende alla persona offesa dalla dispersione della cosa.

Né sono accettabili gli altri criteri di distinzione che fanno perno, come quello della *eadem ratio*, su una presunta differenza "in natura" tra circostanze e elementi costitutivi essenziali. Non è – quale carattere proprio della circostanza – quello della lesione più o meno intensa dello stesso bene giuridico⁴⁸, perché ogni elemento che, come le circostanze, si aggiunga alla fattispecie, ne muta l'oggettività giuridica, se ed in quanto ne modifica le conseguenze giuridiche⁴⁹; peraltro potrebbe ripetersi – anche sotto il profilo del bene leso – che l'oggettività giuridica delle due ipotesi di cui all'art. 648 c.p. non è la stessa, posto che, con la maggior pena, si è inteso colpire un'azione che "si pone spesso in una zona di confine tra il favoreggiamento e l'istigazione"⁵⁰, un'azione che "sta alla base di una fitta ed allarmante rete di delinquenza comune"⁵¹; in sostanza con la pena più elevata si è inteso tutelare soprattutto l'ordine pubblico materiale.

Non è accettabile neanche il criterio della estraneità o meno dell'elemento all'area del precetto, nel senso che, se l'elemento può far parte del contenuto del precetto primario, si tratterebbe di un elemento costitutivo essenziale, se invece esso riguarda soltanto la sanzione, si tratterebbe di un elemento accessorio, di una circostanza⁵²: infatti, soltanto la natura essenziale od accidentale comporterà – eventualmente – la sua collocazione nell'una o nell'altra area, e non viceversa⁵³. Del resto non si vede perché non dovrebbe farsi rientrare nel precetto quella parte della norma che è tesa a contenere la gravità del fatto.

Non è condivisibile, però, neanche il criterio secondo cui, costituendo la responsabilità soggettiva la regola, deve presumersi la natura di elemento costitutivo,

⁴⁸ Il criterio è ricorrente in dottrina. Vedi G. LEONE, *Il reato abituale, continuato e permanente*, Napoli, 1933, 238; G. SABATINI, *Appunti sulle circostanze e sul loro concorso*, in *Arch. pen.*, 1952, I, 98.

⁴⁹ M. GALLO, *Sulla distinzione fra figura autonoma di reato e figura circostanziata*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, 564; G. MARINI, *Le circostanze del reato*, Milano, 1965, 12.

⁵⁰ *Relazione* BALDRIN, per la II Commissione della Camera dei Deputati; MAZZOLA, per la IV Commissione, in *Atti Camera*, VI Legislatura, stampati n. 3659, 3381, 3532, 3561, 3641, 3686, A.

⁵¹ Così la *Relazione del Ministro di Grazie e Giustizia* sulla legge n. 152 del 1975, in *Atti Camera*, VI Legislatura, stampato n. 3659.

⁵² G. DELITALA, *In tema di reato continuato, Diritto penale, Raccolta degli scritti*, vol. I, Milano, 1976, 537.

⁵³ M. GALLO, *Appunti di diritto penale, Le forme del reato*, Torino, 1962, 6.

salvo che la legge fornisca indizi sicuri della sua appartenenza alla circostanza⁵⁴: il meccanismo dell'imputazione oggettiva, difatti, è comune tanto alle circostanze del reato che a determinate ipotesi di elemento essenziale⁵⁵.

La verità è che nessun criterio di identificazione delle circostanze è veramente appagante, perché la distinzione tra circostanze ed elemento costitutivo non ha natura ontologica⁵⁶ rientrando nell'arbitrio del legislatore l'attribuzione dell'una o dell'altra funzione all'interno della fattispecie. Per stabilire se si è in presenza di una circostanza ci si dovrà affidare ad uno di quegli *indicatori* (i precedenti storici, il *nomen iuris*, la rubrica legislativa, l'analogia, la sistematica, ecc.) che di regola consentono di ricostruire la volontà del legislatore⁵⁷.

Per il "fatto di particolare tenuità" le chiavi di lettura potrebbero essere molte; ma nessuna di esse è tranquillante. Ad esempio, la tradizione giuridica italiana ha già conosciuto la gradazione della pena della ricettazione in funzione o della gravità del reato presupposto o della peculiare personalità dell'autore: infatti, come si è ricordato, l'art. 421 del codice Zanardelli distingueva in fasce la pena per il ricettatore prevedendo la reclusione sino a 12 anni per l'ipotesi non qualificata, ovvero da 1 a 4 anni, se il denaro o le cose provenivano da un delitto che importasse una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore dei 5 anni, ovvero da 3 a 7 anni nel primo caso, e da 5 a 10 nel secondo, se il colpevole fosse stato "ricettatore abituale". Anche allora, però, la natura di queste differenti ipotesi era assai controversa⁵⁸, come dimostrano le dispute sulla questione, "se la coscienza del delitto da cui le cose provengono deva anche riguardare le circostanze che il delitto aggravano"⁵⁹: vi fu chi affermò "con giuridica franchezza" la necessità della piena coscienza⁶⁰, chi negò assolu-

⁵⁴ È la tesi avanzata da ultimo da GALLO, *Appunti*, cit., 9; v. anche: F. GROSSO, *Struttura e sistematica dei cosiddetti "delitti aggravati dall'evento"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1963, 494.

⁵⁵ V. per analoghi rilievi: MARINI, *op. cit.*, 81, che per superare questa obiezione, propone, in ultima istanza, il ricorso al cosiddetto criterio sistematico od organico.

⁵⁶ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale*, Bologna, 1985, 207. Già in questo senso: A. MORO, *Unità e pluralità di reati*, Padova, 1951, 65-66.

⁵⁷ È l'opinione oggi dominante: nella manualistica v. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1979, 345; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Milano, 1980, 458.

⁵⁸ G. MARCIANO, *La pena del ricettatore*, in *Questioni di diritto*, Napoli, 1926, 59 ss. Ancor prima della espressa disposizione dell'art. 59 del codice del 1930 la giurisprudenza aveva adottato in sostanza il principio della responsabilità obiettiva rispetto a parecchie aggravanti.

⁵⁹ G. GIURIATI, *Trattato di diritto penale*, vol. VIII, Milano, 1909, 348.

⁶⁰ GIURIATI, *op. loc. cit.* Così anche G. CRIVELLARI, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. VIII, Torino, 1898, 287: "Per applicare la più grave sanzione il ricettatore non solo deve conoscere che le cose ricettate provengono da un delitto, ma precisamente da quel delitto a cui dalla legge è comminata la pena superiore ai 5 anni. In difetto della scienza di quest'ultima circostanza egli sarà punito giu-

tamente che occorresse provare nell'inquisito la coscienza delle aggravanti⁶¹, chi affermò che tale coscienza si dovesse presumere con presunzione *iuris tantum* per modo che fosse lecito all'imputato di offrire la dimostrazione del contrario⁶².

La riforma del 1975 non ha inteso risuscitare la dipendenza della pena della ricettazione dalla sola gravità del reato presupposto, né dalla sola abitudine della condotta; nondimeno, questi sono certamente parametri non trascurabili per individuare la "particolare tenuità del fatto", ovvero, capovolgendo la prospettiva, l'assenza di questo requisito, che, come elemento positivo o negativo della fattispecie, costituisce comunque la discriminante ai fini dell'entità della pena. Allorché la ricettazione è stata di nuovo divisa per gradi il legislatore non ha dato nessuna indicazione che consentisse di superare le incertezze che avevano accompagnato l'applicazione del codice del 1889: né può avere oggi un valore di raffronto l'opinione manifestata dai compilatori del codice del 1930 che le ipotesi del 421 avessero natura di circostanze imputabili oggettivamente⁶³.

Né è di maggior conforto, nel caso di specie, il *criterio sistematico*⁶⁴ secondo cui, mancando altri appigli nella disposizione, occorrerebbe rifarsi ad eventuali ipotesi *analoghe* esistenti nell'ordinamento (ed individuate con certezza): di talché, accertata l'eventuale affinità dell'elemento con altri che costituiscono circostanza del reato, anch'esso andrebbe inquadrato – appunto per ragioni di sistema – nella stessa categoria. Infatti: la ricettazione "di particolare tenuità" non è assimilabile ad un caso specifico di indubbia qualificazione normativa, in termini di circostanza attenuante, né può farsi rientrare in una categoria dogmatica includente più casi simili che siano l'espressione di un indirizzo legislativo unitario.

sta la sanzione della prima parte".

⁶¹ In dottrina: IMPALLOMENI, *La scienza del ricettatore rispetto alla pena*, Cassazione unica, V. 345; CARNEVALE, *Un dubbio sull'elemento morale della ricettazione*, *Ibid.*, V, 345. La tesi aveva l'appoggio di non pochi giudicati della Cassazione, per i quali v. L. MAJNO, *Commento al codice penale italiano*, vol. IV, Torino, 1922, 129, nota 6.

⁶² Si trattò di un indirizzo soprattutto giurisprudenziale: v. Cass. pen., 9 gennaio 1908, *Riv. pen.*, LXVII, 487.

⁶³ È quanto si afferma nella *Relazione al Re sul codice penale*, n. 40. Sul punto cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. I, Torino, 1961, 694, nota 3.

⁶⁴ GALLO, *Sulla distinzione*, cit., 566 ss. Lo stesso Autore, però, ha denunciato come non più valida questa soluzione perché l'estensione per analogia – tenuto conto dell'imputazione oggettiva delle circostanze – si tradurrebbe in conseguenze che sarebbero *in malam partem* per il soggetto del reato, cfr. GALLO, *Appunti*, cit., 7. V. anche: MARINI, *op. cit.*, 85. Ci si consenta di osservare, però, che, da un lato, non sempre la qualifica di circostanza gioca *in malam partem* (si pensi, ad esempio, alle possibilità offerte dall'art. 69 c.p.), e, dall'altro, l'analogia è strumento di integrazione dell'ordinamento, mentre qui si tratterebbe di ricondurre il sistema ad una sua interna coerenza.

Alla ricerca di una figura da assimilarsi, si potrebbe individuare soltanto nell'art. 62, n. 4, c.p. un valido elemento di raffronto per argomentare, dalla sua indubbia natura di circostanza, l'eguale natura della fattispecie di cui all'art. 648, 2° comma, c.p. Si è scritto, infatti, che “molto simile alla formula in questione” è quella prevista dall'art. 62, n. 4; che poi “per la sua applicazione non può non farsi riferimento al valore patrimoniale delle cose ricettate (e cioè allo stesso criterio indicato per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.), eventualmente integrato dalla valutazione degli altri elementi indicati nell'art. 133 c.p.”⁶⁵.

Senonché, a ben vedere, la sfera di rilevanza delle due figure giuridiche è radicalmente diversa, tant'è che potrà aversi per la persona offesa un “danno patrimoniale di speciale tenuità”, pur ricorrendo un'ipotesi di ricettazione da qualificarsi non lieve⁶⁶, come nel caso di un ricettatore che abitualmente acquisti oggetti di modesto valore e così rappresenti un costante incentivo alla commissione di furti⁶⁷; ovvero

⁶⁵ GALLI – SICLARI – SIENA, *Le recenti leggi*, cit., 118. V. anche: ANTOLISEI – CONTI, *Manuale*, cit., 352, VIGNA – BELLAGAMBA, *La legge sull'ordine pubblico*, cit., 96, hanno colto le differenze tra le due norme, ma ne hanno poi riaffermato l'affinità: “Riteniamo che la formula usata dal legislatore non debba intendersi del tutto equivalente a quella di cui all'art. 62, n. 4, c.p., ove si parla di ‘danno patrimoniale di speciale tenuità’. Se, infatti, le due espressioni ‘speciale tenuità’ e ‘particolare tenuità’ possono considerarsi equivalenti, altrettanto non può dirsi, per quelle ‘danno patrimoniale’ e ‘fatto’. Quest'ultimo termine ha, invero, una portata ben più ampia del primo. Tuttavia, essendo il delitto di ricettazione compreso tra quelli che offendono il patrimonio, ci pare che si debba avere, in primo luogo, riguardo al valore patrimoniale delle cose ricettate, ma tale criterio potrà essere integrato dalla valutazione degli altri elementi indicati all'art. 133 c.p.”.

⁶⁶ Cass., 19 gennaio 1984, *Giust. pen.*, 1985, II, 174, 186: “L'ipotesi attenuata non può essere ritenuta nel caso in cui, malgrado la tenuità della cosa ricettata (eventualmente rilevante ai fini dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.), sussistano altre circostanze, sia oggettive sia soggettive, che impediscano di ritenere il fatto, considerato nel suo complesso, di particolare tenuità”.

⁶⁷ Lo si preciserà meglio più oltre, ma l'ipotesi del *ricettatore abituale* non potrà mai valutarsi di particolare tenuità, ed anzi essa è per definizione grave. Ad essa presumibilmente si pensò quando si ritenne necessario aggravare la pena della ricettazione, visto che l'innovazione fu presentata come “giusta” perché colpiva i “parassiti del delitto” (v. la Relazione Baldrin – Mazzola, citata a nota 18). Del resto si è già ricordato che il codice Zanardelli aveva ritenuto questa la più grave tra le fattispecie di ricettazione; e GIURIATI, *op. cit.*, 353, così commentava l'abitualità, “temibilissima causa di delinquenza”: “Non bisogna che il pratico confonda l'abitualità con la recidiva: essa è una circostanza aggravatrice che può risultare anche in una prima procedura per ricettazione e può essere esclusa anche dopo parecchie: per stabilire l'abitualità occorre studiare la psicologia dell'inquisito e indagare se il seguito di fatti risultati a suo carico siano collegati da una stessa tendenza o non siano l'effetto di altrettante accidentalità. Indagine sottile nella quale, come sempre, potranno essere guida i particolari obiettivi dei singoli fatti”. È errato, dunque, quanto è scritto nella *Relazione del Presidente della Commissione ministeriale* per il progetto del codice penale del 1930, a p. 558: “Non si fa menzione dell'aggravante dell'abitualità..., perché inutile, per effetto del nuovo regolamento dato alla recidiva, abitualità, ecc., negli artt. 95 ss. (ora 99)”: tra il ricettatore abituale e l'abitualità della recidiva non vi è corrispondenza.

potrà configurarsi un danno patrimoniale non qualificato, e persino un danno grave *ex art. 61, n. 7, c.p.*, e non per questo dovrà escludersi, sempre e necessariamente, l'ipotesi lieve di cui al 2° comma dell'art. 648 c.p., come potrebbe accadere allorché si trattasse di un episodio isolato, di un acquisto determinato, ad esempio, da motivi di affezione, oppure per aiutare l'autore del reato presupposto a intraprendere, con il danaro guadagnato, un'attività lecita⁶⁸.

In sintesi. Il "danno patrimoniale di speciale tenuità" costituisce *uno* degli indici di valutazione della gravità della ricettazione, ma non costituisce né l'unico né l'essenziale criterio di giudizio: del danno dovrà sì tenersi conto, senza però che esso debba essere particolarmente tenue perché si abbia l'ipotesi minore di ricettazione, e senza che la particolare tenuità sia di per se stessa sufficiente a formulare un tale apprezzamento⁶⁹.

⁶⁸ In senso contrario v. Cass., 15 maggio 1980, *Cass. pen. mass. annot.*, 1982, 278, 226: "Il delitto di ricettazione è un delitto contro il patrimonio, onde l'eventuale applicazione dell'ipotesi lieve, preveduta dall'art. 648, 2° comma, c.p., deve essere sempre subordinata all'accertamento che la cosa ricettata abbia un valore patrimoniale 'particolarmente tenue'; v. anche MAZZA, *Il fatto*, cit., 417, il quale sostiene che riuscirebbe assai difficile ipotizzare situazioni in cui "il fatto possa delinarsi come di particolare tenuità, senza toccare il profilo del danno, rilevante ai sensi dell'art. 62, n. 4, c.p.". Conforme al testo v. Tribunale per i minorenni, Perugia, 9 giugno 1978, *Foro ital.*, 1979, II, 225; *Giur. Di Merito*, 1970, 1234, che ha ritenuto che possa sussistere l'ipotesi attenuata dell'art. 648 c.p. nel caso in cui, sebbene la ricettazione riguardi un oggetto di valore non specialmente tenue, il fatto nel suo complesso debba considerarsi di limitata rilevanza avuto riguardo alle modalità dell'azione e alla personalità dell'autore (nella specie: trattavasi di un minorenni, che aveva occasionalmente ricettato un solo oggetto di valore non rilevante e che non era partecipe di attività organizzate). Nonché, RIONDATO, *op. cit.*, 334.

⁶⁹ Pressoché in questi termini, Cass., 19 gennaio 1984 in *Giust. pen.*, 1985, II, 101: "Nell'art. 648, 2° comma, c.p., per definire la relativa ipotesi attenuata di ricettazione, il legislatore ha usato l'espressione fatto di particolare tenuità. Il termine 'fatto' non può certo essere identificato con l'espressione danno patrimoniale, usata invece dall'art. 62, n. 2, c.p. Ai fini della configurabilità dell'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità, invero il concetto di fatto ha un significato e un contenuto più ampio di quello di danno, sicché esso, pur non escludendo che il valore della cosa ricettata possa essere tenuto presente dal giudice, è comprensivo di altri possibili elementi che possono caratterizzare il caso concreto. Detti elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, possono assumere, in relazione alla singola fattispecie, un significato determinante ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, valutato nella sua globalità, rispetto al valore economico ovvero al numero delle cose ricettate. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione della circostanza attenuante, fondata sulla natura clandestina dell'arma, ritenuta conferente connotati di particolare gravità al fatto pur trattandosi di ricettazione di un'unica arma, e sulla notevole intensità del dolo, anche con riferimento a tale natura)". V. Inoltre: Cass., 22 giugno 1982 in *Cass. pen. mass. uff.*, 1982, 154.807; Id., 6 ottobre 1981 in *Giust. pen.*, 1982, II, 585: "La particolare tenuità del fatto che integra gli estremi dell'ipotesi attenuata di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. differisce dalla speciale tenuità del danno di cui alla circostanza dell'art. 62, n. 4, c.p., perché, mentre in quest'ultimo caso assume rilievo solo il profilo patrimoniale, dell'altro, dovendosi aver riguardo all'insieme di tutti gli elementi del fatto, l'aspetto patrimoniale *non è né esclusivo né decisivo*".

La non conformità – neanche parziale – tra le due fattispecie si traduce, praticamente, nell’ammissibilità dell’applicazione dell’art. 62, n. 4, alla ricettazione, sia essa del primo che del secondo tipo. Poiché, infatti, può aversi un “fatto di particolare tenuità” anche se il “danno” non è “di speciale tenuità”; poiché, viceversa, è pensabile una ricettazione della prima specie, nonostante la speciale tenuità del danno: è allora del tutto logico sostenere che, mancando un rapporto di specialità, l’applicazione dell’art. 648, 2° comma, c.p. non esclude l’applicazione dell’art. 62, n. 4, c.p.⁷⁰, e che, in assenza delle altre condizioni che giustificano l’applicazione dell’art. 648, 2° comma, c.p., è tuttavia legittimo applicare l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. alla ricettazione di cui all’art. 648, 1° comma, c.p.⁷¹.

Se così è, non può ritenersi che la ricettazione, in forma attenuata, costituisca una specificazione della ridotta lesività patrimoniale che, grazie all’art. 62, n. 4, c.p., può ricorrere in tutte le fattispecie incluse nel titolo XIII del Codice penale: i due casi, perciò, non sono accostabili e, conseguentemente, la natura di circostanza del “fatto di particolare tenuità” non può dedursi, per similitudine, dall’art. 62, n. 4, c.p.

Ma, in un’altra prospettiva, l’*analogia* tra le due fattispecie va negata comunque

⁷⁰ Ormai è, questa, la giurisprudenza prevalente: Cass., 7 febbraio 1980 in *Cass. pen. mass. annot.*, 1982, 278, 226; Id., 27 febbraio 1981, *Ibid.*, 1982, 11.774, 1040; Id., 7 ottobre 1981, *Ibid.*, 1983, 1140, 753; Id., 23 ottobre 1981 in *Cass. pen. mass. uff.*, 315, 215; Id., 19 febbraio 1982, *Ibid.*, 1982, 154.126; Id., 29 ottobre 1982, *Ibid.*, 1984, 913.649; Id., 14 gennaio 1983, *Ibid.*, 1984, 1436, 967; Id., 14 gennaio 1983, *Ibid.*, 1983, 159.529; Id., 21 gennaio 1983, *Ibid.*, 1983, 159.928; Id., 4 luglio 1983, *Ibid.*, 1984, 162.599; Id., 30 gennaio 1984 in *Giust. pen.*, 1985, II, 225). In dottrina cfr. M. MAZZANTI, *Le disposizioni a tutela dell’ordine pubblico*, Firenze, 1977, 64. *Contra* v. Cass., 19 gennaio 1981 in *Cass. pen. mass. uff.*, 1981, 151.368; Id., 23 maggio 1983, *Ibid.*, 1983, 160.621: “Nell’ipotesi delittuosa di ricettazione di particolare tenuità di cui al 2° comma dell’art. 648 c.p., è assorbita l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Invero, la tenuità del valore della cosa ricettata, se sussiste, fa parte di quel coacervo di circostanze oggettive e soggettive che inducono a considerare il fatto, nel suo complesso, di particolare tenuità, e non può, pertanto, esser presa in esame una seconda volta ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p.”. In dottrina: ANTOLISEI – CONTI, *op. cit.*, 352: “Nel concorso con l’art. 62, n. 4, c.p., prevarrà, in quanto speciale, la circostanza in esame”; nonché MAZZA, *Il fatto*, cit., 416, che ravvisa un rapporto di specialità tra l’art. 62, n. 4, c.p., circostanza comune, e l’art. 648, 2° comma, c.p., circostanza speciale avente carattere di “globalità”. Erroneo, tuttavia, è il presupposto che non si possa ipotizzare una particolare tenuità “senza toccare il profilo del danno”.

⁷¹ In senso conforme v. Cass., 13 marzo 1984 in *Giust. pen.*, 1985, 102: “La qualificazione giuridica del delitto di ricettazione secondo l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, 2° comma, c.p. va riconosciuta non solo e non tanto alla stregua del valore economico della cosa ricettata e quindi alla stregua del danno immediatamente arrecato (*che può giustificare, di per sé, l’applicazione dell’attenuante ex art. 62, n. 4*), ma soprattutto ed in ogni caso in base alla valutazione complessiva del fatto, in tutti i suoi elementi e modalità, sicché possa il fatto stesso considerarsi di particolare tenuità, e a tal fine il dato a contenuto patrimoniale può essere solo un elemento concorrente”.

perché esse sono ispirate a *ratio legis* tra loro diverse e non comparabili⁷²: l'art. 62, n. 4, trova il suo fondamento nell'esigenza di adeguare la sanzione all'effettivo pregiudizio sofferto dal patrimonio⁷³, mentre l'art. 648, 2° comma, c.p. rientra nella strategia più ampia della difesa dell'ordine pubblico e della necessità di contemperare questo obiettivo con la reale gravità del pericolo per la collettività⁷⁴. È insegnamento consolidato, infatti, che "l'estensione del caso regolato al caso non regolato è legittima quando il secondo ha in comune col primo la *ratio legis*"⁷⁵.

6.3. - *Le attenuanti indefinite. Critica. Unità del fatto e pluralità di sanzioni*

Ancora: la ricettazione qualificata dalla "particolare tenuità" è fatta rientrare tra le circostanze in senso proprio "per ragioni di sistema". Essa, infatti, è inquadrata all'interno della categoria di *circostanze attenuanti* che avrebbero la caratteristica di essere *indefinite*⁷⁶, nel senso che il legislatore si richiamerebbe a modalità accessorie,

⁷² Parla di differente *ratio legis* anche: Cass., 7 ottobre 1980 in *Cass. pen. mass. annot.*, 1982, 277, 224.

⁷³ BRICOLA – ZAGREBELSKY, *Codice penale*, Parte generale, vol. II, cit., 701 ss.

⁷⁴ È sufficiente ricordare – oltre alle Relazioni citate a nota 18 – le affermazioni del relatore della legge in Senato, sen. Agrimi: "Con l'art. 15 abbiamo eliminato quella che non esito a definire una grave lacuna delle precedenti norme sulla repressione della criminalità, con le quali si punì più severamente il sequestro di persona a scopo di rapina, ma non si aggravarono le pene per il grave reato di ricettazione, che sta alle spalle di questi fatti criminosi". Agrimi criticava così poi un emendamento secondo cui la punibilità della ricettazione avrebbe dovuto escludersi quando dal fatto fosse derivato "un danno socialmente irrilevante": "Ebbene, il danno provocato dal reato di ricettazione non è mai socialmente irrilevante, è sempre grave dal punto di vista sociale, perché significa alimentarsi e passarsi dei proventi dei reati. Non riesco proprio a spiegarmi come si possano sostenere tesi di questo genere". Nello stesso senso si esprimeva subito dopo, per il Governo, il Ministro di Grazie e Giustizia, Reale: "Se c'è un caso nel quale, a prescindere dall'entità dell'aggravio, l'aggravio della pena può giustificarsi, è proprio questo della ricettazione, cioè di un reato che è collegato con i reati principali. Quindi se riusciamo a scoraggiare la ricettazione, probabilmente diamo un colpo d'arresto anche ai reati che della ricettazione si servono" (V. *Resoconto stenografico* della 453ª seduta, Senato della Repubblica, 16 maggio 1975, VI Legislatura, p. 21.430).

⁷⁵ N. BOBBIO, voce *Analogia* (*Novissimo Digesto Italiano*, vol. I, prima parte, 1957, 603).

⁷⁶ L'attenzione della dottrina si è soffermata di più sulle aggravanti indefinite, probabilmente perché questa categoria pone più seri problemi di costituzionalità: v: BRICOLA, *Le aggravanti indefinite*, cit., 67 ss.; A. STILE, *Discrezionalità e politica penale giudiziaria*, in *Il Tommaso Natale*, 1979, 1467 ss. Sennonché la configurabilità di questa categoria spesso è stata giustificata proprio con l'esplicita previsione in talune leggi di casi di attenuazione della pena, carenti di specificità, che rientrerebbero tra le circostanze in senso proprio: illuminante, in tal senso, la sentenza della Cass., Sez. un., 30 maggio 1959 in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1960, 209.

che influiscono sulla misura della pena, con espressione di carattere indeterminato, lasciando al giudice una vasta facoltà di determinazione e di apprezzamento⁷⁷.

Senonché, è la categoria stessa delle “attenuanti indefinite” ad apparire di incerta individuazione. Un’affermazione di questo tipo parrebbe porsi in contrasto con la presenza nella legislazione penale di non poche fattispecie per le quali è prevista una riduzione di pena per la “speciale” o “particolare tenuità” del fatto ovvero – come si è visto – della offesa del danno; nonché di quelle attenuanti generiche che sembrano costituire lo schema universale a cui tutte le altre ipotesi dovrebbero essere ricondotte⁷⁸, quanto a natura e contenuto dogmatico. Ebbene: da un lato, le ipotesi di attenuazione della pena, caratterizzate dall’indeterminatezza, non appaiono tutte riconducibili ad uno stesso criterio; dall’altro, vi sono sostanziali differenze di struttura tra le attenuanti generiche e il “fatto di particolare tenuità”.

Certo, la formula usata per l’art. 648, 2° comma, c.p., ricorda, testualmente, altre locuzioni assai simili, che si trovano sia nel codice penale che nelle leggi speciali. Anzitutto vi è l’art. 311 c.p. che reca il titolo “Circostanza diminvente: lieve entità del fatto”, e che dispone una diminuzione di pena per i delitti contro la personalità dello Stato “quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il *fatto* risulti di *lieve entità*”. L’art. 62, n. 4, c.p. parla, come si è detto, di avere cagionato, nei reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, di avere cagionato alla persona offesa un *danno patrimoniale di speciale tenuità*.

L’art. 648 c.p. fa riferimento a un *fatto di particolare tenuità*.

L’espressione *fatto di lieve entità* si rinviene anche nell’art. 102 c.p. mil. pace che, peraltro, agli artt. 105. 106 e 107, prevede una riduzione di pena per la perdita, cattura o avaria di nave o automobile “se nel *fatto* ricorrono particolari circostanze, che *attenuano la responsabilità* del colpevole”. In materia di armi l’art. 5 della L. 2-X-1967, n. 895 statuisce una diminuzione di pena “quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il *fatto* debba ritenersi di lieve entità”. Tra le norme a tutela della genuinità degli olii di olive l’art. 8 della L. 13-XI-1960, n. 1407 diminuisce la pena edittale per la messa in vendita di

⁷⁷ Riconduce alle attenuanti indefinite tutte le ipotesi del tipo in esame: BRICOLA, *op. cit.*, 57, 63, 81, 82, 89; specificamente per l’art. 648, 2° comma, c.p., v. MAZZA, *op. cit.*, 419.

⁷⁸ BRICOLA, *op. cit.*, 62.

prodotti che non posseggano le caratteristiche prescritte, “se il *fatto* è di lieve entità”⁷⁹.

Costituisce un “elemento normativo che delinea i confini della tipicità”⁸⁰. È subito evidente che le formulazioni sono tra loro diverse, come diversi sono sia ciò che deve essere accertato, sia i criteri di accertamento della “tenuità”: in alcune fattispecie si fa riferimento al “*fatto*”, in altre al “*danno*”, in altre ancora alla “*offesa*”. Anche la “*tenuità*” è ora definita come “*lieve entità*”, ora come “*speciale*”, ora come “*particolare*”. Si tratta, perciò, di un coacervo di norme così disparate che appare avventato voler trarre da esse un principio unitario, tanto più che alcune fanno riferimento a circostanze che si assommano al fatto tipico per incidere sul grado della responsabilità (artt. 105, 106 e 107 c.p. mil. pace), mentre altre qualificano l’oggetto materiale che è assunto ad indice della gravità del reato (art. 5 L. 2-X-1967, n. 895; art. 8 L. 13.XI-1960, n. 1407) ed altre ancora proprio per la particolarità della materia ed il loro carattere eccezionale non possono fare testo (art. 311 c.p.; art. 102 c.p. mil. pace)⁸¹.

Più apparente che reale è poi la somiglianza tra le attenuanti generiche e il “fatto di particolare tenuità”: per l’art. 648 c.p. è il fatto oggettivo che ora risulta più grave ed ora meno grave (ovvero è dotato di maggiore o minore lesività)⁸²; le attenuanti generiche, viceversa, “non incidono sulla tipicità. Esse non modificano cioè il tipo di fatto incriminato, né influiscono sull’elemento psicologico. Qualunque sia il

⁷⁹ Ora l’uno ora l’altro di questi casi è stato accostato all’art. 648, 2° comma, c.p., più per assonanza letterale che per ragioni di sistema. Per l’art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895, v. GALLI – SICLARI – SIENA, *op. cit.*, p. 118 che definiscono la disposizione come “molto simile” alla formula dell’art. 648 c.p.; cfr., anche, però, Cass., 24 maggio 1983 in *Cass. pen. mass. uff.*, 1983, 161.662: “In tema di ricettazione di armi, la concessione, per i concorrenti reati previsti dalle disposizioni sul controllo delle armi, della speciale attenuante della lieve entità del fatto valutato sul piano qualitativo e quantitativo ex art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895, non comporta che la ricettazione stessa debba essere definita come di particolare tenuità, secondo l’ipotesi lieve di cui all’art. 648, 2° comma, c.p., in cui si fa espresso riferimento al *fatto* quale elemento costitutivo dell’autonoma figura criminosa”.

⁸⁰ G. PECORELLA, *Il fatto lieve non è più reato: una diversa lettura dell’istituto della tenuità*, in *Cass. pen. mass. ann.*, 2017, 1934.

⁸¹ Non è di poco significato che un’attenuazione indeterminata della pena sia stata prevista, nel codice penale, soltanto per l’art. 311, e perciò eccezionalmente: siamo in una materia che obbedisce a esigenze del tutto particolari (v. R. MESSINA, *Introduzione allo studio dei delitti contro la personalità interna dello Stato*, Milano, 1981, 98). Parrebbe invece che per i “casi di lieve entità” non sia stata mai affacciata la tesi secondo la quale la pena ad essi ricollegata fungerebbe da limite inferiore d’una sanzione edittalmente complessa, perché queste ipotesi sarebbero state ricollegate all’art. 311 c.p. “che, oltre a contenere la determinazione dei parametri di valutazione, è considerato, dalla stessa rubrica legislativa, circostanza diminvente”: v. BRICOLA, *op. cit.*, 82, nota 102”.

⁸² Su ciò vi è concordanza in dottrina e giurisprudenza. V. RIONDATO, *op. cit.*, 334.

motivo che nel caso concreto induce all'applicazione delle attenuanti generiche, il fatto tipico resta immutato e *non diventa obiettivamente meno grave*⁸³.

Né per motivi di analogia, né per ragioni di sistema, per concludere, la fattispecie di cui all'art. 648, 2° comma, è da collocarsi tra le circostanze attenuanti: anzi, dall'essenza stessa di questa figura giuridica si desume che di circostanza non si tratta. Costituiscono, infatti, circostanza del reato, in senso proprio, secondo il sistema a cui si ispira la nostra legislazione, quelle particolari eventualità del reato (*accidentalia delicti*), che si aggiungono agli elementi costitutivi fissati dal precetto primario e reagiscono sulla sanzione tipica, contenuta nel precetto secondario, nel senso di variarne l'entità in più o in meno⁸⁴: orbene, la ricettazione nella forma meno grave non è un derivato della fattispecie base a cui si siano aggregati uno o più fattori specializzanti, nel senso di attenuare con la loro presenza la normale gravità del fatto; essa, viceversa, si distacca da quella fattispecie in tutta la sua globalità, pur conservandone immutati tutti gli elementi tipici. Insomma *abbiamo una sola fattispecie che a seconda delle sue difformi capacità offensive ora rientra in una fascia di pena, ora in un'altra*.

Così ricostruita la struttura della ricettazione, da un lato appare esclusa la possibilità di ravvisare nei due commi dell'art. 648 c.p. due autonome figure criminose, posto che, per l'appunto, si tratta dell'identico fatto, e, dall'altro, appare acquisito il giusto inquadramento delle due manifestazioni del reato tra quelle previsioni criminose unitarie, "la cui disciplina, graduabile secondo alternative che fanno salva l'unità della fattispecie, si articola in più disposizioni"⁸⁵.

La prima conseguenza è che all'ipotesi attenuata potrà essere concessa la riduzione di cui all'art. 62 *bis* c.p.: ciò, invece, apparirebbe discutibile qualora il 2° comma dell'art. 648 c.p. dovesse essere posto tra le circostanze attenuanti indefinite, per-

⁸³ M. MASSA, *Le attenuanti generiche*, Napoli, 1959, 191.

⁸⁴ La nozione è assai comune. V., in termini, Cass., Sez. un., 30 maggio 1959, cit., 211.

⁸⁵ È la definizione della fattispecie con pena edittalmente complessa, formulata da PEDRAZZI, *op. cit.*, 210, L'Autore tuttavia esclude dalla categoria i casi in cui non vi sia mutamento di specie di pena, osservando: "Innegabile l'efficacia modificatrice in senso proprio della disposizione che riprende, rincarando la dose, la *medesima specie di pena* già comminata da altra norma: due diverse comminatorie della stessa specie di pena non sembrano concepibili se non sul presupposto di due ipotesi criminose distinte, anche se legate dal familiare rapporto che corre tra la figura base e l'ipotesi circostanziata". Sennonché, si può rispondere che, per un verso, le due formule di modificazione della sanzione sono entrambe previste come circostanze (art. 69, ultimo comma, c.p.), e perciò non si vede perché dovrebbe ritenersi inconcepibile la qualità di circostanza cosiddetta impropria per una di esse; per l'altro, si avrebbero casi di pena edittalmente complessa solo per reati di lieve entità, per i quali soltanto può aversi un mutamento della pena. Il che non sembra sostenibile.

ché altro non sarebbe che una specie particolare di attenuanti generiche. La sua stessa introduzione, tuttavia, fa intendere che il legislatore ha voluto che, in determinati casi, l'autore del reato potesse giovare di una pena più mite di quella che avrebbe avuto grazie alle sole attenuanti generiche.

La seconda è che non potrà farsi il giudizio di comparazione *ex art.* 69 c.p.

La terza è che il giudice potrà modificare in sentenza l'imputazione del 2° comma in quella del 1° senza incorrere in una irregolarità processuale (art. 521 c.p.p.).

6.4. - *Politica criminale e discrezionalità. Per una definizione finalistica della "tenuità"*

In presenza di formulazioni così vaghe come quella del 2° comma dell'art. 648 c.p. si è affermato che "per esse il legislatore rinuncia del tutto a determinare l'oggetto della valutazione", cosicché si avrebbe un "rinvio al caso concreto, perché esso esprima, nella sua multiforme varietà, la significazione di 'valore' più idonea a produrre un certo trattamento penale". Unici limiti sarebbero l'utilizzazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e l'obbligo di motivazione⁸⁶.

In tal modo, però, si rinuncia a vincolare il giudice a quelle scelte, e soltanto a quelle, che sono perseguite dal sistema giuridico-penale, allorché a differenti situazioni si fanno corrispondere differenti sanzioni. La mancanza di direttive espresse non significa che al giudice sia attribuito l'arbitrio di adottare l'una piuttosto che l'altra soluzione. È, infatti, compito del giudice individuare a quale situazione tipica il legislatore ha inteso riferirsi, ciò che si realizza ricostruendo l'implicita volontà della legge alla luce delle scelte operate dalla legge stessa. È, dunque, la *ratio* della norma a fungere "da direttiva nel valutare se la fattispecie concreta presenti dati che esprimano quei valori che la legge non esplicita, ma presuppone a fondamento della disposizione"⁸⁷.

Bisogna, perciò, tornare al tema dello scopo della regolamentazione della ricettazione introdotta con la riforma del 1975. L'innovazione (e cioè l'incremento della pena) rispecchia le tendenze legislative che si sono fatte strada a partire dalle leggi n. 497 del 1974 e n. 152 del 1975, secondo le quali l'aumento delle pene doveva costituire un sicuro deterrente contro la diffusione – in quegli anni, imponente – della criminalità sia comune che politica: cosicché, tra i reati contro il patrimonio, le pene

⁸⁶ Cfr., BRICOLA, *op. cit.*, 93; Id., *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1964, 99 ss.

⁸⁷ R. LATAGLIATA, *Circostanze discrezionali e prescrizione del reato*, Napoli, 1967, 135; RIONDATO, *op. cit.*, 332.

sono state accresciute per la fattispecie che sono parse caratterizzate da una più rilevante pericolosità o anche dalla proclività a crescere di numero come i delitti di rapina, di estorsione e di sequestro di persona a scopo di estorsione.

L'idea di elevare il minimo ed il massimo della pena edittale per il reato di ricettazione, dunque, ha questa stessa matrice, ma in parte si arricchisce di un contenuto a sé stante e del tutto specifico. La prevenzione generale come criterio che ha travolto – a partire dal 1974 – tutte le restanti funzioni della sanzione penale⁸⁸, ha indotto ad aumentare l'entità della pena della ricettazione non tanto per il grado di lesività in sé del delitto, quanto piuttosto per gli effetti diffusi sui comportamenti criminali che ha o può avere la presenza di persone che assicurano la realizzazione degli utili dei reati presupposti (pur in assenza di un preventivo accordo). Delle due anime che sono presenti nel reato di ricettazione, l'una che guarda al collegamento con il reato presupposto, l'altra che si proietta sul danno patrimoniale, ha così assunto (o meglio ha riassunto) un risalto assai più netto e si è fatta prevalente la seconda.

Per chi individua la lesività della ricettazione nella “dispersione delle cose di provenienza delittuosa” e nel renderne “più difficile il recupero, consolidando in tal modo il pregiudizio subito dalla vittima”⁸⁹, la pena per la ricettazione non può che essere proporzionata al valore del bene, alla sua irrecuperabilità, all'utilizzazione che della cosa potrà farsi.

Per chi viceversa considera la ricettazione come pericolosa per l'interesse relativo “all'ordine pubblico, in quanto è promotrice di delinquenza”⁹⁰, come un attentato al “complesso dei valori di tranquillità e sicurezza della collettività”⁹¹, all'*ordre dans la rue*, allora la consistenza della sanzione va commisurata alla idoneità della ricettazione a costituire una forma di promozione della criminalità, poste le attese che inducono a commettere reati fidando sulle possibilità di realizzarne i profitti. I criteri di misurazione della gravità, in tal caso, debbono far tutti riferimento all'esigenza non solo e non tanto di impedire l'ulteriore danno che trae causa dall'occultamento o dalla dispersione delle cose illecitamente acquisite, quanto ed in modo assai più significativo di contrastare la funzione di supporto indiretto che ha la ricettazione ri-

⁸⁸ G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Democr. e dir.*, 1975, 61 ss.; F. STELLA, *Il problema della prevenzione della criminalità*, in *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, 22.

⁸⁹ ANTOLISEI – CONTE, *Manuale*, cit., 347.

⁹⁰ MANZINI, *Trattato*, cit., vol. IX, 906.

⁹¹ Cfr. C. FIORE, voce *Ordine pubblico*, c) Diritto penale, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXX, 1980, 1089.

spetto alla commissione degli altri delitti contro il patrimonio (e non soltanto di quelli).

Il chiarimento – che è poi ricerca dell'attuale funzione della norma – appare determinante per la ricostruzione degli indici che consentono di valutare il fatto come particolarmente tenue: l'assunzione dell'una o dell'altra *ratio*, di quelle ora indicate, comporterà la scelta di un insieme di criteri, per la diminuzione della pena, o tutti intrinseci nel fatto del ricettatore (entità del danno, modalità della condotta, personalità del reo, ecc.), ovvero orientati verso un rapporto tra la lotta contro la criminalità e i fatti di agevolazione.

Ebbene, appare indiscutibile che il legislatore del 1975 non ha inteso preoccuparsi della lesività della ricettazione come reato contro il patrimonio, bensì ha voluto colpire tramite questo reato il diffondersi della criminalità con finalità di arricchimento: in sostanza la ricettazione è andata accostandosi alle categorie dei delitti contro l'ordine pubblico, separandosi sempre di più dalle tradizionali parentele con i delitti contro l'amministrazione della giustizia ed i delitti contro il patrimonio.

L'affermazione è fatta a ragion veduta perché non soltanto è questa la causale deducibile dal complesso della legge in cui si trova la riforma dell'art. 648; perché non soltanto l'innovazione è stata preceduta da un orientamento di politica criminale che additava la ricettazione come una delle matrici dei delitti⁹²; ma e soprattutto perché il Parlamento ha approvato questa norma con la convinzione che attraverso di essa si potesse colpire altre e gravissime attività delittuose⁹³.

La giurisprudenza, viceversa, non ha saputo cogliere il carattere fortemente innovativo della riforma e si è impantanata in una discussione fuorviante su quali dei criteri di cui all'art. 133 c.p. debbano essere tenuti in considerazione per individuare il "fatto di particolare tenuità". Talora si è sentenziato che l'entità del fatto ai fini dell'applicazione dell'ipotesi attenuata va desunta solamente dal valore della cosa ricettata e dalle modalità concrete dell'azione "con esclusione di qualsiasi riferimento

⁹² Come precedente può ricordarsi il disegno di legge per la riforma del Codice Penale presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia al Senato il 19 novembre 1968 che, in tempi non di emergenza, prevedeva un aumento del minimo della pena detentiva, fissato in 4 mesi. Cfr. G. VASSALLI, *La riforma penale del 1974*, Milano, 1975, 42.

⁹³ La riforma è unanimemente spiegata in questo modo. Oltre agli autori già citati, v. A. PELLEGRINO, *Sulla certezza della provenienza delittuosa delle cose o del denaro oggetto di ricettazione*, in *Giur. Di Merito*, 1980, 870. Il tema tocca la *ratio* dell'art. 648 c.p., e le sue finalità, se ne riparlerà in sede di esame complessivo della disposizione nella versione attuale. Può premettersi, però, che la successiva riforma del 2013 conferma questa impostazione.

soggettivo all'imputato"⁹⁴; talaltra si è affermato che la valutazione deve compiersi alla luce di tutte le circostanze *ex art.* 133 c.p.⁹⁵, non escluso il profitto che l'agente intende trarre dalla cosa ricettata⁹⁶; talaltra ancora si è tenuto presente quello che sarà l'ulteriore danno che, a causa della disponibilità della cosa da parte del ricettatore, potrà derivare alla collettività, come nel caso della ricettazione di moduli di assegno bancario⁹⁷.

Tutti e nessuno di questi criteri sono validi perché il loro utilizzo deve essere posto in relazione all'accertamento degli effetti che la condotta del ricettatore ha sulla diffusione dei delitti presupposti. Cosicché il carattere dell'abitudine di solito sarà idoneo ad escludere la tenuità del fatto⁹⁸, anche se potrà aversi un episodio di ricettazione da parte del ricettatore abituale che per le sue motivazioni abbia caratteristiche a sé stanti (si pensi all'acquisto di medicinali di provento di furto per necessità proprie o di terzi): peraltro, decidendo un caso di ricettazione continuata, ben potrà il

⁹⁴ Cass., 5 luglio 1982, in *Cass. pen. mass. annot.*, 1984, 914, 650; Id., 9 marzo 1981, *Ibid.*, 1982, 1327, 1205; Id., 9 marzo 1981 in *Giust. Pen.*, 1982, II, 101, 127; Id., 7 luglio 1981, *Ibid.*, 1982, II, 414, 469; Id., 13 novembre 1981 in *Cass. pen. mass. uff.*, 1982, 152.947. Talvolta si è attribuito valore decisivo al solo aspetto del danno: Cass., 21 gennaio 1982, in *Cass. pen. mass. uff.*, 1982, 154.626, secondo cui "l'ipotesi attenuata di ricettazione di particolare tenuità prevista dal 2° comma dell'art. 648 c.p., non è ravvisabile allorché l'imputato si sia limitato a collaborare nel trasporto delle cose di provenienza illecita, ma queste siano di notevole valore".

⁹⁵ Ritengono che debbano utilizzarsi tutti i criteri dell'art. 133 c.p., sia oggettivi che soggettivi: Cass., 7 ottobre 1980, in *Cass. pen. mass. uff.*, 1980, 146.637; Id., 27 febbraio 1981, *Ibid.*, 148.891; Id., 27 ottobre 1980, *Ibid.*, 147.092; Id., 19 gennaio 1984, in *Giust. pen.*, 1985, II, 174, 186. Fa espresso riferimento alla "personalità del colpevole": Cass., 18 novembre 1982, *Cass. pen. mass. uff.*, 1983, 159.168. In dottrina cfr. ANTOLISEI – CONTI, *op. cit.*, 352; BRICOLA – ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 1383; MAZZA, *op. cit.*, 416.

⁹⁶ Cass., 25 novembre 1981, *Cass. pen. mass. uff.*, 1982, 155.758: "La particolare tenuità del fatto nel reato di ricettazione va accertata con riferimento non alla mera entità del danno cagionato dal reato presupposto, ma a tutte le circostanze oggettive e soggettive della ricettazione, ivi comprese le modalità dell'azione e il *profitto* che l'agente intende trarne (nella fattispecie l'ipotesi attenuata di ricettazione è stata esclusa perché l'imputato aveva acquistato per lire 300.000 un modulo di documento di riconoscimento e vi aveva apposto la sua fotografia e false generalità per sottrarsi all'esecuzione di un ordine di cattura"). *Contra*: Cass., 12 marzo 1984 in *Giust. pen.*, 1985, II, 102, 128.

⁹⁷ Cass., 29 ottobre 1982, *Cass. pen. mass. annot.*, 1984, 913, 649: "La ricettazione di un blocchetto di assegni non può mai ritenersi fatto lieve, essendo la stessa strumentale al conseguimento di più consistenti profitti, da ottenere tramite la consumazione di altri reati". La Cass., Sez. un., con sentenza del 7 luglio 1984, in *Cass. pen., mass. annot.*, 1985, 301, ha ammesso l'applicabilità dell'art. 62, n. 4, c.p., nell'ipotesi di ricettazione di assegni in bianco, perché la valutazione del danno va eseguita in base al valore dei moduli stessi, e non al diritto di credito incorporato nei titoli. In sé, tuttavia, questa decisione non sembra avere influenza sull'interpretazione dell'art. 648, 2° comma, c.p. per la diversità dei requisiti che consentono la concessione dell'attenuante ovvero la ricorrenza della forma attenuata di ricettazione.

⁹⁸ Sia lo *Strafgesetzbuch* al § 260 che il *Code pénal suisse* all'art. 144 prevedono una sensibile maggiorazione della pena per chi esercita la ricettazione per mestiere. Il codice svizzero consente al giudice di applicare la sola ammenda *dans les cas de très peu de gravité*.

giudice escludere la tenuità del fatto alla luce dei più episodi a lui sottoposti⁹⁹. La tenuità sarà pure esclusa quando il fatto di ricettazione sia ricollegabile ad una organizzazione criminosa anche se l'autore non sia dedito a quel delitto. Per converso l'occasionalità della ricettazione non comporterà necessariamente una pena diminuita¹⁰⁰ se, per le circostanze in cui è compiuta, è di per sé idonea a incentivare dei fenomeni di criminalità, com'è il caso di chi comperi da persona dedita a comportamenti delittuosi. Anche il valore e il numero degli oggetti, le finalità che si propone chi vende e chi acquista, e molti altri elementi potranno avere rilevanza (dentro e fuori dei criteri di cui all'art. 133 c.p.), sempre che si tenga d'occhio che l'innovazione ha voluto colpire soprattutto quei fatti che più agevolano il turbamento dell'ordine pubblico.

È esatto dire, dunque, che la circostanza, riguardando l'entità del fatto, è di natura obiettiva¹⁰¹: ciò non toglie, però, che gli indici rivelatori della configurabilità di essa appartengano sia all'aspetto oggettivo che a quello soggettivo della struttura dell'illecito¹⁰².

Il tema si collega ora alla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, e della sua applicabilità alla ricettazione.

7. Legge n. 328 del 9 agosto 1993 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990

7.1. L'art. 3 della legge n. 328/1993 ha modificato l'ultima parte del co. 3 dell'art. 648 c.p. prevedendo la punibilità dell'autore della ricettazione anche nell'ipotesi in cui manchi una condizione di procedibilità riferita al reato presupposto.

⁹⁹ È esatto perciò che l'entità del fatto, in caso di ricettazione continuata, deve essere valutata in relazione ai singoli episodi delittuosi (Cass., 13 novembre 1981, in *Riv. Polizia*, 1983, 325); la continuazione, tuttavia, influisce, sul giudizio di tenuità di ogni singolo episodio.

¹⁰⁰ Così invece: RIONDATO, *op. cit.*, 334: "Nella tenuità si individua una qualità oggettiva che il fatto della ricettazione riveste in quanto occasionale, nel senso che il collegamento oggettivo con altre condotte criminose, che recedono o potrebbero seguire il fatto, è ridotto al minimo".

¹⁰¹ Opinione concorde: v. Cass., 13 novembre 1981, cit., 326.

¹⁰² Così RIONDATO, *op. cit.*, 334.

Sembrerebbe ormai superato, perciò, l'orientamento giurisprudenziale che escludeva la ricettazione se il reato presupposto fosse punibile a querela e questa non fosse stata presentata¹⁰³.

La ricettazione, pertanto, sussisterebbe – è principio ormai non controverso – anche quando manchi una qualsiasi delle condizioni di procedibilità (querela, richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere) del delitto presupposto. Peraltro, anche la giurisprudenza più recente, rispetto alla riforma del 1993, era già orientata nello stesso senso¹⁰⁴.

La modifica dell'ultimo comma dell'art. 648 c.p. rientra tra le misure assunte, unitamente agli altri Stati europei, per “la creazione di efficaci normative nazionali per la repressione del riciclaggio dei beni di provenienza illecita e per la loro confisca”¹⁰⁵.

Senonché, la disposizione pone una questione che non può essere ignorata, e che è legata alla diversa natura delle condizioni di procedibilità, e alla possibilità che la formulazione generica si riferisca soltanto ad alcune condizioni di procedibilità, e non a tutte: in particolare, non alla querela.

L'art. 50 co. 2 c.p.p., affermando che l'azione penale è esercitata d'ufficio “quando non è necessaria la *querela*, la *richiesta*, l'*istanza* o l'*autorizzazione a procedere*”, individua una serie di condizioni di procedibilità in mancanza delle quali il potere-dovere di azione del pubblico ministero rimane paralizzato¹⁰⁶: questo sotto il profilo processuale.

La richiesta di procedimento (v., ad esempio, l'art. 8 co. 1 e l'art. 313 co. 4 c.p.), così come l'autorizzazione a procedere (v., ad esempio, l'art. 313 co. 1 c.p.), si imperniano su iniziative di istituzioni pubbliche a cui spettano valutazioni di opportunità molto delicate (ad esempio, per il rischio di compromettere le relazioni con Stati esteri): il reato presupposto, perciò, si è concretizzato in tutti i suoi elementi, ragion per cui la condizione di procedibilità si limita all'effetto meramente processuale di costituire un freno dell'azione penale. È del tutto ragionevole, perciò, che si configuri la ricettazione anche in assenza di una di queste condizioni.

¹⁰³ V., per il passato, Cass. 16.1.1988, in *Cass. pen. mass. annot.*, 1989, 78.

¹⁰⁴ V. la giurisprudenza citata in *Codice penale commentato*, diretto da E. DOLCINI e G. L. GATTA, t. III, 1290.

¹⁰⁵ Relazione della III Commissione permanente della Camera dei deputati, 30 luglio 1993. Sull'art. 3 si dice soltanto che “i reati di ricettazione e di riciclaggio sussistono anche quando manchi una condizione di procedibilità del reato presupposto, è il caso, per esempio, di reato presupposto commesso all'estero per il quale manchi una condizione di procedibilità”.

¹⁰⁶ M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, ed. VI, UTET, 2015, 132.

Quanto all'istanza di procedimento, e cioè il meccanismo che consente alla persona offesa il potere di bloccare l'esercizio dell'azione penale in relazione a certe categorie di reati commessi all'estero (art. 9 co. 2 e art. 10 co. 1, nonché art. 130 c.p.), benché vi sia un evidente parallelismo con la querela, la sua natura giuridica se ne differenzia profondamente. La presenza del reo nel territorio dello Stato, così come l'istanza non sono elementi della fattispecie normativa, bensì costituiscono circostanze accidentali, ora presenti, ed ora no, che condizionano la procedibilità senza incidere sull'esistenza del reato. Non sono, in sintesi, componenti del precetto, bensì una scelta di opportunità¹⁰⁷.

La querela, viceversa, è un elemento che integra la fattispecie e ne condiziona la punibilità: convergono, infatti, sulla stessa realtà sia la tutela di un interesse pubblico che altri elementi di natura privatistica.

Il fondamento politico-criminale della querela è di natura diversa a seconda delle situazioni: talvolta il legislatore ha inteso tutelare il soggetto passivo dallo *streptus fori*, il che avviene soprattutto rispetto ai delitti sessuali; altre volte, l'interesse pubblico leso appare tenue, mentre sono prevalenti gli interessi privati¹⁰⁸.

È stato efficacemente scritto che “la realizzazione della conseguenza sanzionatoria è subordinata ad una dichiarazione di volontà del privato che si configura titolare dell'interesse assunto come leso. Questa attribuzione al privato di poteri-facoltà di intervento si può spiegare solo con la considerazione che l'interesse protetto, per un insieme di ragioni che vanno da caratteristiche specifiche a valutazioni di opportunità, è ritenuto di pertinenza, prima che della collettività, del privato”¹⁰⁹.

Già questa lettura dell'istituto della querela ci dice che non si tratta di un istituto meramente processuale, ma di una specie di incontro tra la volontà dello Stato e quella del privato, che concorrono alla formazione del precetto: perciò, la *ratio* della querela è, prima ancora di un condizionamento dell'esercizio dell'azione penale, una

¹⁰⁷ MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, *Manuale di diritto penale*, p. 8, 9ª ed., Giuffrè, 2019, 155. Cfr. anche: F. DEAN, *Norma penale e territorio*, Giuffrè, 1962, 324. Nel senso che la presenza del reo nel territorio dello Stato è “normativamente strutturata come condizione di procedibilità e non di punibilità”, Cass. sez. I, 29 gennaio 1993, 193321, in *Cass. pen. mass. annot.*, 1994, 938, n. 537.

¹⁰⁸ Si distingue, infatti: tra querela con garanzia o come opportunità: cfr. F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Giuffrè, 1993, 37 ss. Sull'essenza della querela, V. G. BATTAGLINI, *La querela*, UTET, 1958, 142 ss. Peraltro l'A. già a quel tempo sosteneva la configurabilità della ricettazione anche in assenza della querela, in concreto, nel reato presupposto, 182 ss. M. ANGELINI, *La querela: “strumento” processuale volto a finalità deflative piuttosto che alla tutela della vittima del reato. È questo il traguardo della politica criminale italiana?*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 3.

¹⁰⁹ M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, vol. II, p. 1, Giappichelli, 2000, 167.

forma di costruzione del precetto a cui concorrono ragioni pubbliche e scelte private. Se così è, la mancanza della querela rende il precetto incompleto.

Né si può ignorare la volontà del legislatore del 1930 che, proprio a proposito della ricettazione, ha così manifestato il suo pensiero: “la querela è considerata dal progetto come elemento del reato. Dal che discende che, se per il delitto anteriore non sia stata proposta querela, non si può affermare l’esistenza della ricettazione”¹¹⁰. È pur vero che costituisce una convinzione ormai consolidata che debba essere “messo da banda il dogma della ‘volontà’ legislativa, fonte di equivoci sempre rinnovati”¹¹¹: ciononostante, l’art. 12 delle preleggi, e prima ancora il principio di legalità, impongono che sia ricostruita *oggettivamente* la ‘volontà’ del legislatore attraverso i segnali che sono reperibili nell’ordinamento giuridico. La legge, come espressione della democrazia parlamentare, o comunque della fonte del diritto riconosciuta in un certo momento storico, perderebbe ogni regola dell’ordine sociale se non se ne cercasse il contenuto autentico, ma si affidasse all’interprete di individuarne il contenuto a prescindere dalla ‘intenzione’ del legislatore”. Né risulta che il legislatore del 1988 abbia mutato l’originaria impostazione, tanto più che il commento è riferito in sede di codice penale.

7.2. Un primo indizio della natura sostanziale della querela, o quanto meno “anche” sostanziale, si ricava dalla stessa collocazione dell’istituto nel codice penale, ed in particolare nel capo dedicato alla persona offesa.

Ancor più illuminante è l’effetto sul reato della remissione della querela che di per sé estingue il reato, e che può intervenire – nei casi previsti dalla legge – anche dopo la sentenza di condanna¹¹². Ciò conferma la natura “sostanziale” dell’istituto, visto che una tale possibilità ha significato solo in tale ottica essendo il processo ormai concluso¹¹³.

Più volte la Suprema Corte si è espressa per la natura mista, ovvero per la natura doppia, dell’istituto della querela, a certi effetti sostanziale, e per altri processuale.

¹¹⁰ *Relazione ministeriale al progetto per il nuovo codice penale*, II, 473.

¹¹¹ E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, Giuffrè, 1971, 266. V., per un esame critica della “volontà del legislatore”, G. CORATO, *L’argomento psicologico (o ricorso alla volontà/intenzione del legislatore concreto)*, in *Giur. Pen.*, 27 aprile 2016.

¹¹² Art. 152, co. 3, c.p.: “La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti”.

¹¹³ F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 2012, 47.9: “Rinuncia e remissione, dunque, sono figure eterogenee: una appartiene al puro spazio processuale; l’altra al diritto penale (è un’amnistia ad personam)”. Cfr. anche M. ROMANO – G. GRASSO – T. PADOVANI, *Commentario sistematico del cod. pen.*, Giuffrè, 2011, III, 152, 42.

Ancora nel 1997 la Cassazione così si è espressa: “Il problema dell’applicabilità dell’art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime di procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto. Che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie: dato che è inscindibilmente legato al fatto come qualificato dal diritto, specie quando il legislatore in una determinata materia modifichi profondamente fattispecie, pene, denominazione dei delitti, come è avvenuto in quella dei reati di violenza sessuale, sottratti all’area della moralità pubblica e concepiti come reati contro la persona”¹¹⁴.

Le Sezioni unite, nel 2018, hanno sottolineato che “la querela, pur come disciplinata nel vigente codice di rito, che le ha riservato una collocazione sistematica di univoca significatività nel Titolo III del Libro V, tra le condizioni di procedibilità, presenta una vocazione essenzialmente processuale, vocazione che risulta più accentuata che in passato”¹¹⁵.

Le Sezioni Unite, però, hanno ulteriormente precisato che «i tratti che sul piano dogmatico la caratterizzano non sono però univoci, come messo in evidenza dalla giustizia penale, che non ne sottovaluta anche l’attitudine a condizionare la concreta punibilità del reato; infatti, a differenza della giurisprudenza civile (cfr. Sez. un., n. 27337, del 18 novembre 2008, Rv 605537-01, che nega alla querela la idoneità a definire il tipo di illecito) e della prevalente dottrina, la giurisprudenza penale ne sottolinea in continuità con il passato, anche un profilo sostanziale così aderendo alla c.d. teoria ‘mista’».

Ci si deve domandare, ai fini della punibilità della ricettazione, quale delle due “nature” della querela prevalga, o meglio quale delle due “nature” della querela faccia sì che in sua assenza il reato presupposto integri o meno la fattispecie dell’art. 648 c.p. La risposta logicamente coerente sembra essere questa: ai fini processuali la que-

¹¹⁴ Cass. III, 20 agosto 1997, n. 2733. La sentenza è citata in M. GALLO, *Appunti di dir. pen.*, cit., II, p. I, 166, n. 42, con un commento critico: “Tesi singolare perché ci sembra che non risolva e, prima ancora, non colga la diversità di disciplina che contrassegna le condizioni di natura sostanziale rispetto a quelle di natura processuale”. Si vedrà subito, però, che la Cassazione è andata oltre ritenendo la querela un elemento del precetto.

¹¹⁵ Cass. pen., Sez. un., 21/06/2018, n. 40150. Si potrebbe obiettare, però, che l’art. 152 c.p. colloca la remissione della querela tra le cause di estinzione del reato: il che – come si è detto – suggerisce che, venuta meno la querela, viene a mancare un elemento essenziale della fattispecie, tant’è che il reato si estingue.

rela è una condizione di procedibilità, ai fini sostanziali è una condizione di punibilità¹¹⁶.

La natura sostanziale, o *anche* sostanziale, della querela porta ad escludere che la riforma del 1993 riguardi anche l'istituto della querela, con la conseguenza che l'autore della ricettazione non è soggetto a pena nel caso in cui il reato presupposto sia punibile a querela e questa manchi.

Del resto, qualche dubbio dovrebbe avere avuto anche il legislatore se, come esempio di condizione di procedibilità non ha scelto – come sarebbe stato ovvio – la querela, bensì il caso del reato commesso all'estero per il quale manchi una condizione di procedibilità¹¹⁷.

Senonché, a ricomprendere la querela nell'art. 648 c.p., così come riformato, induce la considerazione che la querela, volenti o nolenti, è comunque *anche* una condizione di procedibilità¹¹⁸.

Si deve aggiungere che la Convenzione di Strasburgo del 8 novembre 1990, all'art. 6 ridefinisce il reato di ricettazione come «l'acquisizione, il possesso o l'uso

¹¹⁶ Questo sembra essere il criterio seguito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21700/2019 che, sulla scia delle Sezioni Unite del 21 giugno 2018, ha affermato che il caso del mutamento del regime di procedibilità di certi reati investe il disposto dell'art. 2 del codice sostanziale. Cfr. M. BEZZI, *Sulla natura "mista" della querela e conseguente applicazione del principio del favor rei*, in *Il penalista*, 26 giugno 2019.

¹¹⁷ Relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 688).

¹¹⁸ La Suprema Corte, con una sentenza molto risalente (Cass., sez. I, 10 gennaio 1941, in *Giust. pen.*, 1941, IV) ha statuito che: «Essendo i fatti preveduti dal titolo XIII del Libro II del codice (delitti contro il patrimonio) punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivono con l'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi, ne segue che pel furto commesso dal nipote in danno dello zio con lui convivente in mancanza di querela non esiste reato, essendo la querela, per il codice vigente una condizione di punibilità; e, per conseguenza, non esiste neanche ricettazione nel fatto di colui che acquista, riceve o nasconde le cose provenienti da suddetto furto in danno dello zio», con nota critica di Escobedo. In dottrina si è osservato: «Non è questa la sede per dilungarsi sulla natura sostanziale o processuale della querela, ma non può tacersi che, da un punto di vista politico-criminale, il dato che un soggetto non ritenga opportuno rendere perseguibile un delitto – omettendo di presentare querela – dovrebbe far riflettere sulla reale dannosità sociale del comportamento tenuto da chi si sarebbe reso responsabile del delitto presupposto, senza pensare che il difetto di querela potrebbe trovare giustificazione nelle più svariate motivazioni. Anzi, il difetto di querela potrebbe essere proprio indice della liceità del comportamento di chi ha posto in essere il presunto delitto presupposto; anche in termini di funzione della pena, non sembra andare incontro alle esigenze di prevenzione generale positiva, un comportamento che può presentarsi in modo così ambiguo agli occhi del presunto trasgressore-ricettatore» (C. LONGOBARDO, in *I reati contro il patrimonio*, diretto da S. Fiore, UTET, 2010, 787).

dei valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi», senza porre condizioni rispetto al “reato principale”.

Un’ultima osservazione, del resto abbastanza ovvia: se la querela è rimessa prima che sia commesso il reato di ricettazione, quest’ultimo non si configura.

8. Il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni della L. 15 ottobre 2013, n. 119

La travagliata storia della ricettazione ha conosciuto anche un ritorno al passato, all’ottocento, con la reintroduzione, sia pure parziale, di un rapporto proporzionale tra la pena del reato presupposto e l’entità della pena dell’art. 648 c.p.

Il primo comma, infatti, è stato riformulato aggiungendo la seguente proposizione: “*La pena è aumentata quando il fatto riguarda danaro e cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629 secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7 bis*”.

In uno dei rari studi sulla ricettazione pubblicati dopo il 2013 ci si limita a osservare che “tale disposizione risponde alla logica specialpreventiva di punire più severamente i fatti che, essendo connessi e dipendenti da gravi delitti contro il patrimonio, costituiscono il mezzo per il reo di conseguire l’immunità, aggravando il danno subito dalla persona offesa e rendendo più complicata l’attività di accertamento del reato, con la conseguenza di alimentare il circuito criminale”¹¹⁹.

In realtà non è detto che il trasferimento della cosa dall’autore del reato presupposto al ricettatore renda più complessa l’attività di accertamento del reato: potrebbe, anzi, essere occasione per una più agevole individuazione del reo risalendo dal ricettatore a uno o più autori del reato presupposto. Piuttosto lo scopo dell’aggravante è di evitare che reati particolarmente gravi siano compiuti sapendo che potrà realizzarsi il profitto o comunque occultare il bottino¹²⁰.

¹¹⁹ F. PERRONE CAPANO, *Codice dei delitti contro il patrimonio*, Neldiritto Editore, 2014, 429.

¹²⁰ G. PESTELLI, in *Trattato di diritto penale* diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Parte generale e speciale, Riforme 2008-2015, UTET, 2015, § 924 ss, inquadra la riforma nei contemporanei aggravamenti dei reati presupposti: “Parallelamente, una volta individuate le suddette aggravanti sul versante dei reati presupposti, al legislatore è parso dunque logico e coerente prevedere – in una chiara ottica generalpreventiva e per principio di proporzione giuridica – che analogo inasprimento sanzionatorio meritasse anche la condotta che di tali fattispecie costituisce il naturale epilogo, rappresentandone la *perpetuazione e il consolidamento dell’offesa*”.

La riforma pone una questione che attiene all'elemento soggettivo del reato, e cioè, specificamente, se le circostanze aggravanti introdotte con il D.L. 93/2013 siano imputabili oggettivamente all'autore della ricettazione, o in quanto ignorate per colpa, o perché ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, ovvero debbono essere conosciute rientrando nell'oggetto del dolo.

Ovviamente la questione non attiene alla conoscenza della norma penale che prevede la circostanza, bensì degli elementi di fatto in base ai quali si determina l'applicabilità dell'aggravante. Per fare un esempio, non è richiesto che l'autore della ricettazione sappia che la stessa è aggravata se la cosa o il danaro proviene da una rapina aggravata, ovvero che la rapina è aggravata in quanto commessa da persona travisata: il tema è se il ricettatore deve conoscere gli elementi di fatto che determinano l'aggravante, ovvero se è irrilevante la sua ignoranza, o se è sufficiente che le ignori per sua colpa.

Sul piano sistematico, dunque, "pare opportuno interrogarsi se la nuova aggravante speciale del delitto di ricettazione non abbia introdotto una deroga implicita all'ordinario criterio di imputazione delle circostanze, venendo ad esigere – almeno con riferimento ad alcune delle ipotesi circostanziali – non già la conoscibilità degli elementi ivi descritti, bensì la loro effettiva conoscenza. Il dubbio che la nuova aggravante introdotta dal legislatore imponga una imputazione soggettiva differenziata dagli elementi che concorrono a contrassegnare lo specifico disvalore di alcune delle fattispecie aggravanti richiamate dall'art. 648 c.p., richiedendo un autentico atteggiamento psichico doloso dell'agente, nasce, infatti, dall'esigenza di scongiurare lo scivolamento verso forme occulte di responsabilità oggettiva e della correlata necessità di garantire il costante rispetto del principio di colpevolezza"¹²¹.

Il rischio – si sostiene – è quello di "giungere a punire più severamente il ricettatore sulla base di una mera presunzione, sospingendo la fattispecie verso l'orbita della responsabilità oggettiva"¹²².

¹²¹ G. PESTELLI, *op. cit.*, 927.

¹²² G. PESTELLI, *op. cit.*, 928, che così argomenta: "Il dubbio si pone peraltro non soltanto con riferimento al denaro, bene eminentemente fungibile e del quale è notoriamente ardua la dimostrazione della provenienza delittuosa, ma anche con riguardo alle altre 'cose' che possono costituire l'oggetto del delitto di ricettazione: ritenere, infatti, che in simili ipotesi – in assenza di sicuri indici esteriori o di altri elementi rinvenibili *aliunde* che possano condurre a predicare con certezza la provenienza delittuosa *aggravata* dei beni acquistati o ricevuti – per l'aggravamento della successiva ricettazione sia sufficiente richiedere che l'agente abbia una mera possibilità di conoscenza – e non già l'effettiva consapevolezza – che i beni da lui acquistati o ricevuti siano stati ottenuti mediante i modi, attraverso i mezzi, all'interno dei luoghi o nei confronti dei soggetti indicati, equivarrebbe a svuotare di significa-

Si pensi al giudizio di conoscibilità in relazione alla circostanza prevista dal comma 3 dell'art. 628, secondo comma (3-*quater*), e cioè se il “fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di danaro”¹²³.

È sicuramente apprezzabile il tentativo di evitare ogni forma di “responsabilità oggettiva”; tuttavia, visto che l'art. 42 c.p. prevede anche tale ipotesi, la natura dell'elemento soggettivo va risolta in via interpretativa ricorrendo all'ermeneutica o alla sistematica.

Non è inutile, ancor prima, trarre qualche argomento della storia della fattispecie: si ricorderà, infatti, che i codici preunitari e il codice Zanardelli stabilivano un raccordo tra l'entità della pena per il reato presupposto e quella per il reato di ricettazione.

Nel codice penale del 1889 – come si è già ricordato – la pena, nei casi ordinari, era la reclusione sino a due anni. La reclusione era da uno a quattro anni, quando il delitto presupposto impartiva la pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni. I commentari dell'epoca si posero la domanda “se occorra o no nel ricettatore la scienza dell'entità e circostanze del reato principale, per renderlo passibile dell'aumento di pena stabilita per i reati più gravi”¹²⁴.

to la *ratio* di tutela dell'aggravante in parola e a punire più gravemente l'agente solo perché versa *in re illicita*. Analoghi rilievi valgono anche per la parte in cui l'aggravante rinvia alla nuova ipotesi circostanziate di cui al n. 7-*bis*) dell'art. 625 c.p., relativa al furto di componenti metalliche e di altri materiali sottratti da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. Anche in tale ipotesi, infatti, salvi i casi in cui, per le caratteristiche quantitative e/o qualitative del compendio oggetto di ricettazione (ad es. perché si tratta di intere bobine in rame e non di singoli elementi), appaia di palmare evidenza o sia comunque facilmente riconoscibile la provenienza dalle infrastrutture o dagli impianti indicati dalla norma delle componenti metalliche e degli altri materiali su indicati, sembra davvero difficile poter giustificare un inasprimento sanzionatorio della successiva ricettazione per il solo fatto che l'agente abbia acquistato o ricevuto tali materiali, senza che egli se ne sia tuttavia rappresentato la provenienza delittuosa ‘qualificata’ o che vi fossero concreti elementi che potessero stimolare nel medesimo una simile conoscenza”.

¹²³ R. ACQUAROLI, *La ricettazione*, in *I reati contro il patrimonio*, a cura di C. PIERGALLINI, Giappichelli, 2022, 550. Per la verità alcune ipotesi possono far ragionevolmente presumere una situazione di conoscenza del possesso di danaro prelevato dal conto, come accade per la rapina o l'estorsione nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire o che abbia fruito di sportelli automatici, sempre che il ricettatore si trovi presente alla commissione del reato presupposto. Viceversa, né il rapinatore o l'estortore possono presumere che la vittima abbia prelevato del denaro perché esce da un ufficio postale, e ciò tanto meno per quel che riguarda il ricettatore.

¹²⁴ L. MAJNO, *Commento al codice penale italiano*, vol. IV, UTET, 1922, 129.

Dottrina e giurisprudenza erano in proposito discordi. La tesi più rigorosa era sostenuta da Impallomeni¹²⁵ e Carnevale¹²⁶, ed era condivisa da non pochi giudicati della Cassazione¹²⁷.

La necessità della scienza era sostenuta, tra gli altri, da Escobedo¹²⁸, ed aveva pure il conforto di parecchi altri giudicati della Cassazione¹²⁹.

Una tesi intermedia, pure adottata da qualche sentenza¹³⁰, sosteneva la presunzione della scienza, con facoltà dell'imputato di fare la dimostrazione del contrario.

La teoria più severa si fondava, sostanzialmente, sul concetto che la ricettazione non è una forma di complicità nel delitto principale, ma una ipotesi di per sé stante. Il danno sociale cagionato dal ricettatore è lo stesso ne abbia egli o no scienza. Non avrebbe importanza se egli sia o no informato delle circostanze che accompagnano il reato principale; va punita in lui la sua indifferenza circa la natura del reato, dal quale egli ha tratto profitto¹³¹.

Sul versante garantista si è osservato, invece, che “la considerazione della parità del danno sociale non giova, quando non vi sia perfetta corrispondenza fra il danno e il dolo. La regola generale dell'art. 45¹³², che vale per tutti i reati, deve pur valere per tutti i ricettatori. Che se la indifferenza del ricettatore rispetto all'entità del reato principale dovesse essere argomento buono per prescindere in lui dalla *scienza* positiva del reato stesso, non si vedrebbe perché il codice abbia, entro certi limiti, proporzionata la pena della ricettazione a quella del reato principale; la temibilità del ricettatore desunta dall'indifferenza sua avrebbe consigliato al legislatore – ove tale fosse stato il suo pensiero – di dettare per la ricettazione una pena unica senza tante gradazioni¹³³.”

Il contrasto tra le due scuole di pensiero non si risolse sotto il codice Zanardelli tant'è che gli estensori del codice del 1930 prevedero, per la ricettazione, una pena

¹²⁵ G. B. IMPALLOMENI, *Cod. pen. ital. Ill.*, III, Civelli, 1904, 309; ID., *La scienza del ricettatore rispetto alle pene*, *Cass. unica*, V, 868.

¹²⁶ E. CARNEVALE, *Un dubbio sull'elemento morale della ricettazione*, *Cass. unica*, V, 345.

¹²⁷ V., tra le molte, *Cass. pen.*, 11 giugno 1896, Garofalo, in *Giust. pen.*, II, 715.

¹²⁸ G. ESCOBEDO, *Scienza nel ricettatore della gravità del reato principale e sue qualifiche*, *Cass. unica*, V, 449; ID., *La volontarietà nella ricettazione aggravata*, *Giust. pen.*, 1896, I, 1575.

¹²⁹ *Cass. pen.*, 23 novembre 1895, *Giur. It.*, 1896.

¹³⁰ *Cass. pen.*, 9 gennaio 1908, in *Riv. Pen.*, LXVII, 487.

¹³¹ G. P. IMPALLOMENI, *op. loc. cit.*

¹³² Art. 45 del cod. pen. del 1889: “Nessuno può essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione”.

¹³³ L. MAJNO, *op. cit.*, 130.

del tutto autonoma dal reato presupposto per le incertezze non risolte rispetto alla conoscenza delle diverse tipologie di delitti al fine del calcolo della sanzione¹³⁴: è prevedibile che lo stesso accadrà a seguito della riforma del 2013. I precedenti ci dicono soltanto che il legislatore avrebbe dovuto essere più prudente, o più consapevole, nell'introdurre l'aggravamento della pena a seconda della tipologia dei reati da cui provengono il denaro o le cose, regolando anche l'aspetto soggettivo.

Sul piano semantico, oggi, parrebbe che la formulazione dell'art. 648, co. 1, c.p., porti a ritenere che l'aggravamento della pena sia determinato dalla natura del reato presupposto, a prescindere dall'elemento soggettivo: infatti, la locuzione "la pena è aumentata *quando* il fatto riguarda..." lascia poco spazio ad una soluzione diversa dalla responsabilità oggettiva visto che la congiunzione "quando" definisce solo una sequenza temporale tra due accadimenti.

Nella stessa direzione va il dolo della ricettazione, secondo l'opinione dominante. La giurisprudenza ha sottolineato che il momento rappresentativo del delitto deve investire la conoscenza della provenienza illecita e non, necessariamente, le circostanze concrete o la qualifica giuridica del reato presupposto¹³⁵. È sufficiente, invece, che "egli abbia una conoscenza degli aspetti essenziali secondo *una valutazione parallela propria della sfera laica*, tale cioè da riconoscere il carattere antiggiuridico del fatto"¹³⁶.

¹³⁴ V. § 5, nota 36. Si legge nella Relazione ministeriale, p. 471: "È stato oggetto di unanime approvazione la disciplina data al delitto di ricettazione, perché il Progetto sostanzialmente si è proposto la finalità di risolvere le più gravi questioni, che si agitano nell'applicazione dell'articolo 421 del Codice in vigore e di eliminare la possibilità che esse risorgano con il nuovo Codice. Soprattutto si è trovato opportuno che la pena non sia in alcun modo proporzionata in rapporto alle modalità del delitto, da cui le cose ricettate provengono, ma abbia disciplina autonoma. D'altra parte i limiti stabiliti fino a sei anni di reclusione e fino a lire ventimila di multa, consentono al giudice di adeguare la pena al fatto, secondo l'articolo 137. Cadono, così, le dispute, che si fanno per determinare quale sia 'la pena per il delitto da cui le cose provengono', secondo la locuzione adottata dal Codice in vigore. È noto, infatti, che si discute se debba trattarsi della pena in astratto o della pena in concreto, ed in questo secondo caso, se debba riferirsi alla pena stabilita in concreto per l'autore del reato: ed infine 'se' possano mettersi a carico del ricettatore, come elementi di limite della pena le circostanze aggravatrici del reato che egli ignorava. Il sistema accolto dal Progetto è preferibile in confronto a quello seguito dal Codice in vigore, non solo perché evita tutte queste dubbiezze, ma anche perché svincola totalmente e definitivamente il delitto di ricettazione dai riverberi, che tuttora esso presenta, con l'istituto del concorso di più persone nel reato. Il Codice in vigore segnò già un progresso di fronte alle leggi, che parificavano il ricettatore all'autore del delitto (*par crimen est rapere et raptam rem servare; receptores non minus delinquant quam aggressores*). Il Progetto, col sistema adottato, ha conferito maggiore precisione giuridica alla pena per il ricettatore, rendendola del tutto indipendente da quella per l'autore del delitto".

¹³⁵ Cass., 22 settembre 1988, in *Riv. pen.*, 1990, 795; Cass., Sez. I, 23 maggio 1988, in *Giust. pen.*, 1989, II, 692; Cass., Sez. I, 21 febbraio 1980, in *Giust. pen.*, 1980, II, 658.

¹³⁶ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p. 5, II, t. II, Zanichelli, 256, 257.

Se così è – e comunque sul punto la Cassazione è granitica –, se cioè non è richiesta la conoscenza del reato presupposto, a maggior ragione non è rilevante che il ricettatore sia consapevole che si tratta del reato di furto, o di rapina o di estorsione, per di più nella forma aggravata.

Il ragionamento, tuttavia, potrebbe partire dalla coda, e non dalla testa, e cioè dal reato presupposto nella forma aggravata, e non dal reato base, prendendo atto che il dolo, nella forma aggravata, non può non richiedere che la conoscenza includa anche la consapevolezza degli elementi di fatto che comportano un aumento di pena, e quindi anche del reato che concorrono a integrare. Se questo ragionamento è fondato, e sembra esserlo, lo stesso schema potrebbe essere applicato anche alle altre ipotesi di reato presupposto, altrimenti si avrebbe una disparità a favore di chi commette il reato più grave; infatti, nel caso, ad esempio di rapina aggravata, il ricettatore dovrebbe avere la consapevolezza dell'aggravante, quantomeno degli elementi di fatto che la compongono, e in conseguenza del reato di rapina; nella truffa, invece, sarebbe sufficiente la coscienza che la cosa o il denaro provengono da un reato non meglio specificato. Ma – come si vedrà – non sembra questa la soluzione da condividere.

In effetti, la previsione di un reato presupposto qualificato dalle aggravanti muta il quadro dell'elemento soggettivo della ricettazione: prima del 2013 tutte le ipotesi di reato, rispetto al reato presupposto, avevano la stessa valenza, motivo per cui era indifferente che il ricettatore fosse consapevole da quale reato proveniva la cosa acquisita apparendo sufficiente la generica coscienza che proveniva da *un* reato; non è più così ora, visto che la pena è commisurata al tipo di reato presupposto e a determinate aggravanti, sia pure in ipotesi specifiche.

Le aggravanti dell'art. 648, primo comma, c.p., costituiscono elementi normativi della fattispecie: hanno la natura di aggravanti, rispetto al furto, alla rapina e all'estorsione, e quindi sono sottoposte alla regola di cui all'art. 59, co. 2, c.p.; rispetto alla ricettazione costituiscono elementi del fatto, unitamente al reato base, sicché ricorre l'ipotesi di cui all'art. 47 c.p.

È bene precisare meglio il punto in esame rispetto al dolo del reato di ricettazione. Allorché il soggetto cada in errore sul significato giuridico dell'elemento normativo, quest'ultimo dovrà considerarsi alla stregua di un errore inescusabile sulla legge penale, salvo ricorra una ignoranza inevitabile e giustificata ex art. 5 c.p., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988¹³⁷. Nel

¹³⁷ *Gli elementi normativi della fattispecie e il loro ruolo nel delitto di peculato. Le modalità di redazione della fattispecie penale* (a cura di V. VISIONE), in *Ratio iuris.it*, 26 aprile 2021.

nostro caso chi ignori l'aggravante dell'art. 648 c.p., essendo all'oscuro della formulazione della norma incriminatrice non è scusabile, così come non è scusabile chi ignori le aggravanti della rapina.

Viceversa, quando il reo violi la legge penale ignorando gli elementi di fatto che configurano l'aggravante della rapina, come reato presupposto in questo caso si applica l'art. 47 c.p., perché è un errore sul fatto e non sulla norma.

Gli elementi normativi della fattispecie consistono nei dati di fatto individuati in parte tramite il normale procedimento linguistico, in parte tramite un criterio di determinazione tratto da una norma diversa da quella che li contempla¹³⁸. L'art. 648, co. 1, c.p., pertanto, avrebbe potuto essere scritto così: "La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose di cui si è impossessato con violenza o minaccia una persona travisata". Il ricettatore, per rispondere dell'ipotesi più grave deve avere coscienza di questi dati di fatto, e non certamente la sua qualificazione normativa.

Se li ignora, la punibilità va contenuta nei limiti della ricettazione non aggravata, nel senso che opera il dolo della ricettazione semplice? Oppure trattandosi di una ricettazione così normativamente costruita, l'autore non è punibile per mancanza di dolo? La questione si è posta precedentemente. Se è richiesta la conoscenza del reato presupposto, nella forma aggravata, si potrebbe sostenere che la stessa regola deve valere per tutta la tipologia dei reati che danno luogo alla ricettazione. Sennonché, laddove manchi un elemento del reato, e quello stesso reato sia previsto nella forma aggravata, sembra ragionevole concludere che il reo risponde nella ipotesi non aggravata secondo il dolo previsto per quest'ultima.

9. Il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195. Il recepimento della direttiva (UE) 2018/1673

9.1. A seguito dell'avvio di una procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/1673, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, entro il termine previsto (scaduto il 3 dicembre 2020¹³⁹), l'otto novembre 2021 è stato approvato il d.lgs. n. 195, con cui è stato così modificato anche l'art. 648 c.p.:

¹³⁸ Così G. RUGGIERO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale*, I, *Lineamenti generali*, Jovene, 1965, 253.

¹³⁹ La direttiva si proponeva di contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti, più efficiente e più rapida.

- 1) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: a) «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a 6 mesi; b) la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale»;
- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di danaro o cose provenienti da contravvenzione»;
- 3) al terzo comma, la parola «delitto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «reato».

È stato altresì modificato, con lo stesso decreto legislativo, l'art. 9 c.p. estendendo anche alla ricettazione il principio di ubiquità della giurisdizione italiana: tale reato, perciò, nel caso in cui sia commesso all'estero da un cittadino italiano, è punibile anche in assenza della richiesta del ministro della giustizia¹⁴⁰.

9.2. L'oggetto e l'ambito applicativo della Direttiva (UE) 2018/1673 sono più ampi di quelli che possono apparire dal suo titolo, giacché, nel far riferimento al fenomeno del "riciclaggio", essa abbraccia in realtà tutta la fenomenologia relativa all'acquisto, detenzione, utilizzazione, occultamento, dissimulazione, accreditamento, conversione e trasferimento dei proventi delle attività criminose, anche se compiuti da coloro che abbiano commesso i reati da cui tali proventi provengono o che vi abbiano partecipato¹⁴¹: quindi, non soltanto i delitti di riciclaggio, propriamente detti, previsti agli artt. 648 *bis*, 648 *ter*, 648 *ter*. 1 c.p., ma anche il reato di ricettazione, a cui si dovrebbe applicare, in quanto compatibili, le stesse regole del riciclaggio. Il che porrebbe non pochi interrogativi, a partire dalla punibilità dell'autore del reato presupposto anche per la cessione a terzi del frutto dell'attività illecita¹⁴².

¹⁴⁰ V., per un primo commento, F. GIUNTA, *L'Europa chiede un ulteriore giro di vite nei confronti del riciclaggio*, in *disCrimen*, 30.9.2021.

¹⁴¹ G. PESTELLI, *Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed auto riciclaggio di cui al D. lgs. 8 novembre 2021, n. 195*, in *Sistema pen.*, 12/2021, 49.

¹⁴² Per la Relazione ministeriale, il problema non si porrebbe, perché l'ultimo comma dell'articolo 3, che «impone agli Stati membri di incriminare le condotte di riciclaggio, escluderebbe 'quelle consistenti nell'acquisto, detenzione o utilizzazione dei beni'». Non pare, tuttavia, che le cose stiano in questi termini, L'art. 3, co. 5, infatti, prevede: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l'attività criminosa da cui provengono beni o che vi hanno partecipato». La condotta richiamata consiste nella «conversione o trasferimento dei beni», che è riferibile

Non è del tutto esatta, perciò, l'affermazione contenuta nella Relazione illustrativa del decreto secondo cui il nostro ordinamento era «già largamente conforme alle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/1673», con la conseguenza che la sua trasposizione ha richiesto solo «interventi di dettaglio, volti a estendere il campo di alcune norme nazionali già esistenti»¹⁴³.

In realtà, considerando la ricettazione alla stregua di una ipotesi di riciclaggio, la Direttiva ha, o avrebbe imposto profonde mutazioni dell'art. 648 c.p., ponendo una serie di questioni interpretative di non facile soluzione: il che riguarda ciò che è detto nella nuova norma, ma anche ciò che si è ommesso, come la natura dei beni che possono essere oggetto del reato.

Per «beni», oggetto della ricettazione, la direttiva intende “*beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili* e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi” (art. 2, co. 3)¹⁴⁴.

La ricettazione dei “beni immateriali” non è stata trasfusa nella legislazione nazionale, posto che il legislatore ha ritenuto sufficiente l'orientamento della Cassazione, peraltro non consolidato, che ha ridefinito – e ampliato – il concetto di “cosa” nei reati contro il patrimonio. Si legge, infatti, nella Relazione illustrativa: «Quanto all'oggetto materiale del delitto di ricettazione («cosa» di provenienza delittuosa), se è vero che la direttiva, all'art. 2, n. 2, fa espresso riferimento, nel descrivere l'oggetto materiale di tutte le condotte rientranti nell'ampio concetto di “riciclaggio”, proprio ai “beni”, fornendone peraltro la definizione, è anche vero che la più recente giurisprudenza, con riferimento ai delitti contro il patrimonio, ha adottato una nozione ampia del concetto di “cosa”, chiarendo che “integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di “dati informatici”, o “file” mediante copiatura da un “personal computer” aziendale, affidato all'agente per motivi di lavoro e restituito con “hard disk” “formattato”, in quanto i “dati informatici”, per fisicità strutturale, possibilità di misurarne le dimensioni e trasferibilità da un luogo a un altro, sono qualificabili come “cose mobili” ai sensi della legge penale (Cass. sez. 2 – c.c. 7 novembre 2019 (dep. 10 aprile 2020) n. 11959 – Pres. Cammino – Rel. Di Paolo – P.M.

all'autore del reato che trasferisca la cosa a terzi, mentre la lettera c) riguarda l'acquirente, e quindi non è riferibile all'autoriciclaggio.

¹⁴³ V. p. 4. Così anche G. PESTELLI, *op. cit.*, 50, secondo cui l'intervento normativo inciderebbe «in misura minimale sulle fattispecie penali vigenti».

¹⁴⁴ La direttiva europea sembra definire la «cosa» in senso civilistico, e cioè tutto ciò che costituisce un «bene» per l'uomo. Cfr. S. PUGLIATTI, *Cosa (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, XI, Giuffrè, 1992, 19 ss.

Viola)». Sennonché, questa definizione della parola “cosa”, nei reati contro il patrimonio, oltre ad essere isolata, non è affatto convincente¹⁴⁵.

Il problema non si pone, evidentemente per il reato di ricettazione, bensì per la configurabilità del reato presupposto che abbia come oggetto un bene immateriale, a prescindere dalla sua incorporazione in un supporto materiale. La precisazione, per quanto ovvia, ha la sua importanza perché mette in rilievo come la direttiva introdurrebbe nel diritto penale, e in particolare nei delitti contro il patrimonio, un concetto di cosa che, secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale è estraneo al nostro ordinamento¹⁴⁶.

Il contrasto tra la nostra tradizione e la direttiva perderebbe di rilevanza se la direttiva vincolasse il giudice nazionale, ovvero se si potesse considerare superata l'interpretazione sino ad oggi prevalente alla luce dei nuovi orientamenti della Cassazione.

La prima alternativa non sembra condivisibile: si è sostenuto, è vero, che alla luce di tale cristallina previsione il giudice italiano sarebbe tenuto ad una interpretazione conforme nell'applicazione del dettato normativo interno¹⁴⁷; ma non è così. L'art. 288, co. 3, del Trattato dell'Unione Europea dispone che «La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi». Per-

¹⁴⁵ Si è osservato che «non convince affatto una presa di posizione, per quanto di self restraint, che faccia leva su orientamenti giurisprudenziali, giacché fisiologicamente afflitti da precarietà e da instabilità»: F. BELLAGAMBA, *In dirittura d'arrivo la riforma del riciclaggio: alcune proposte di modifica per andare oltre il mancato recepimento della direttiva europea*, in *Sistema pen.*, 11 ottobre 2021.

¹⁴⁶ Ricorda G. PESTELLI, *op. cit.*, 58, che i beni immateriali, secondo l'interpretazione corrente, possono costituire oggetto di tutela (solo) nella misura in cui essi sono «trasfusi in un documento o in una scrittura, rappresentativi o dimostrativi del diritto e idonei a suffragare una pretesa e a esercitare i diritti ad essa relativi», nonché «a formare oggetto di autonomi rapporti giuridici ad iniziativa del titolare del diritto e detentore del documento» (Cass., sez. II, 02.12.1970, n. 1639, in CED, rv. 118525). Tale impostazione, precisa l'A., «ha trovato varie declinazioni in giurisprudenza, per la quale «cosa» oggetto di ricettazione può essere qualsiasi entità materiale su cui i beni immateriali vengano trasfusi e incorporati: prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti (Cass., S.U., 09.05.2001, n. 23427, *ivi*, rv. 218770-218771), supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti (Cass., S.U., 20.12.2005, n. 47164, *ivi*, rv. 232302), supporti fisici su cui siano stati trasferiti dati indebitamente carpiri mediante accesso abusivo a sistema informatico (Cass., Sez. 2, 18.02.2016, n. 21596, *ivi*, rv. 267162), beni con codici di accesso a servizi informatici o telematici clonati (Cass., Sez. 5, 02.07.1998, n. 4389, in *Cass. pen.*, 2000, 58), macchine elettroniche il cui sistema telematico sia stato alterato (Cass., Sez. 2, 01.12.2016, n. 54715, in CED, rv. 268869), sostanze medicinali introdotte nel territorio dello Stato in frode ad un valido brevetto industriale (Cass., Sez. F., 29.08.2013, n. 39187, *ivi*, rv. 256912).

¹⁴⁷ G. PESTELLI, *op. cit.*, 58.

ciò, le direttive, rivolgendosi solo agli Stati membri, non hanno carattere direttamente applicabile: esse devono necessariamente formare oggetto di provvedimenti nazionali di recepimento. Solo a seguito dell'adozione di questi ultimi possono derivare dalla direttiva obblighi e diritti per i soggetti degli ordinamenti interni¹⁴⁸.

Resta l'altra alternativa: e cioè, se la direttiva rafforzi una interpretazione che non solo è legittima, ma dà la conferma della opportunità della scelta fatta dal legislatore nazionale. Se così fosse, a prescindere dall'introduzione di una disposizione espressa che recepisca tale previsione, dovrebbe ritenersi che, in forza di un'interpretazione conforme della normativa interna a quella europea, le condotte di ricettazione, che abbiano ad oggetto dati ed informazioni provento di un reato, dovrebbero considerarsi d'ora in poi sempre penalmente rilevanti, indipendentemente dall'incorporazione di tali dati ed informazioni su un supporto materiale e senza dover passare per le strettoie della complicità criminosa nel reato presupposto¹⁴⁹.

Secondo tale innovativa giurisprudenza anche i *dati informatici*, «per fisicità strutturale, possibilità di misurarne le dimensioni e trasferibilità da un luogo all'altro», dovrebbero essere qualificati come cose mobili ai sensi della legge penale: infatti, «pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del *file* in sé considerato (se non in quanto esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l'estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di essere trasferito da un luogo a un altro, anche senza l'intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall'uomo». «Va considerata la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete Internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, oppure per essere 'custodito' in ambienti 'virtuali' (corrispondenti a luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici); caratteristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione ed appropriazione»¹⁵⁰.

¹⁴⁸ G. STROZZI, *Diritto dell'Unione europea*, Giappichelli, 2001, 181. L'A. esamina le ipotesi di efficacia diretta che, però, non sembrano riguardare i limiti della ricettazione e, tanto meno, la creazione di una nuova fattispecie criminosa.

¹⁴⁹ G. PESTELLI, *op. cit.*, 59.

¹⁵⁰ Cass., Sez. II, 07.11.2019, n. 11959, in *CED*, rv. 278571. Sulla problematica dei reati contro il patrimonio rispetto all'informatica, cfr. L. SCOPINARO, *Internet e reati contro il patrimonio*, Giappichelli, 2007, in particolare 108 ss. La questione è stata esaminata, in precedenza, in Cass., Sez. V,

La svolta giurisprudenziale ha tratto origine da un caso emblematico: l'imputato, già dipendente della società (omissis), dopo essersi dimesso da questa società veniva assunto da una nuova compagine societaria, di recente costituzione, operante nello stesso settore; prima di presentare le dimissioni l'imputato aveva restituito il notebook aziendale, a lui affidato nel corso del rapporto di lavoro, con l'hard disk formattato, senza traccia dei dati informatici originariamente presenti, così provocando il mal funzionamento del sistema informatico aziendale e impossessandosi dei dati originariamente esistenti, che in parte venivano ritrovati nella disponibilità dell'imputato su computer da lui utilizzati.

La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «i dati informatici (files) sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer 'formattato'».

La Suprema Corte, più che dettare un principio di diritto, ha riprodotto la fattispecie concreta visto che la fase della distruzione dei dati è del tutto estranea alla condotta dell'appropriazione e dello spossessamento come l'altra faccia dell'appropriazione.

Probabilmente la Corte si è posta l'obiezione contenuta in un precedente giurisprudenziale secondo cui, in tema di furto, «rispetto alla condotta tipica della sottrazione, la particolare natura dei documenti informatici rappresenta un ostacolo logico alla realizzazione dell'elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice, ad esempio nel caso di semplice copiatura non autorizzata dei 'files' contenuti in un supporto informatico, poiché in tale ipotesi non si realizza la perdita del possesso della *res* da parte del legittimo detentore»¹⁵¹.

La questione è probabilmente mal posta, nel senso che non si tratta di stabilire se anche i beni immateriali siano cose mobili, bensì se il nostro legislatore abbia incluso tra le cose che possono essere oggetto di sottrazione o appropriazione anche i

19.02.2015, n. 32383: il caso riguardava l'intervento sulla banca dati dello studio, già associazione professionale, rimuovendo i dati concernenti una serie di clienti dell'associazione medesima, e cancellando contestualmente gli originali. La Corte, sul ricorso del P.G., ha annullato la sentenza della Corte d'Appello che aveva qualificato il reato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'accusa, invece, riteneva configurabile il reato di furto: perciò, sia la Corte d'Appello che la Cassazione hanno considerato i dati informatici come un bene che può essere oggetto di sottrazione.

¹⁵¹ Cass., Sez. IV, n. 44840 del 26.10.2010, rv. 251179; Cass., Sez. IV, n. 3449 del 13.11.2003, dep. 2004, rv. 229785. Le sentenze sono citate dalla stessa Cass., Sez. II, 7.11.2019, n. 11959.

beni immateriali. La Cassazione¹⁵², di recente, e comunque in epoca successiva alla sentenza n. 11959/2019, ha osservato che «la nozione penalistica di ‘cosa mobile’ non coincide con quella civilistica, rivelandosi per certi aspetti più ridotta e, per altri, più ampia: è più ridotta laddove non considera cose mobili le entità immateriali come, appunto, le opere dell’ingegno e i diritti soggettivi – che, invece, l’art. 813 c.c. assimila ai beni ‘mobili’; è più ampia, laddove comprende beni ‘che, originariamente, immobili o costituenti pertinenze di un complesso immobiliare (queste ultime assoggettate dall’art. 818 c.c., al regime dei beni immobili), siano mobilizzati, divenendo quindi asportabili e sottraibili e, pertanto, potenzialmente oggetto di appropriazione. Una ulteriore conferma di ciò si desume dall’art. 624 cpv c.p., che considera cosa mobile anche l’energia elettrica, o di altra natura, munita di valore economico»¹⁵³.

L’orientamento di cui ci stiamo occupando è stato radicalmente contestato anche alla luce dei principi costituzionali. Si è sostenuto che l’estensione del concetto di ‘cosa’ anche ai dati informatici costituisce una violazione dei principi di legalità e tassatività, nonché del divieto di analogia in *malam partem*¹⁵⁴.

Ulteriori critiche, alla riconduzione della locuzione “cosa” dei beni immateriali, sono state formulate sotto diversi profili: si è osservato, sul piano del bene giuridico protetto dall’art. 624 c.p., che lo stesso è da individuarsi nella relazione fattuale tra soggetto e cosa, il che rende incompatibile la condotta di sottrazione con la connotazione immateriale del dato informatico¹⁵⁵; che «il senso linguistico dell’espressione ‘co-

¹⁵² Cass., Sez. II, 25.11.2020, n. 37818.

¹⁵³ La Corte ha riprodotto testualmente un precedente (sez. II, n. 20647 del 11.05.2010, rv. 247271). Quest’ultima sentenza riguardava una fattispecie relativa all’appropriazione indebita di disegni e progetti industriali coperti da segreto, in relazione ai quali il reato è stato ritenuto sussistente con riguardo soltanto ai documenti che li rappresentavano. Ciò conferma che la Cassazione resta ancorata al concetto di cosa in senso materiale. Sembra ritenere astrattamente configurabile il reato di ricettazione di dati o files oggetto di sottrazione a terzi, provento del reato di cui all’art. 615 *ter* c.p., la sentenza della Cass., 25 novembre 2020, n. 2457, in CED, rv. 280568.

¹⁵⁴ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Zanichelli, 7 ed., 2015, 28: «Stando così le cose, il problema della tutela penale dei beni informatici non può essere risolto attraverso disinvolute operazioni interpretative, tese a forzare i limiti delle tradizionali fattispecie dei reati contro il patrimonio. L’unica strada percorribile consiste, piuttosto nell’introduzione di una nuova normativa appositamente destinata a reprimere la criminalità informatica». Nello stesso senso, L. BARILE, *Appropriazione indebita di file informatici: tra interpretazione estensiva e divieto di analogia il diritto penale è ‘cosa mobile’*, in *Sistema penale*, fasc. 3, 2021, 139 ss.

¹⁵⁵ Così N. PISANI, *La nozione di “cosa mobile” agli effetti penali e i files informatici: il significato letterale come origine dell’applicazione analogica delle norme penali*, in *Dir. penale e processo*, 2020, 651, che aggiunge: «Medesima riflessione può essere svolta riguardo all’impossessamento: l’acquisto della piena e autonoma disponibilità della cosa mobile sottratta postula l’apprensione fisica e il collocamento della stessa al di fuori della sfera di vigilanza materiale del titolare».

sa mobile' sembra opporre una resistenza insuperabile alla riconducibilità del *file* informatico alla relativa nozione»¹⁵⁶; che la copiatura dei *files* da CD o da HD (compact-disk o hard-disk) in altro non consiste se non in una duplicazione di tali *files* (analoga al risultato di un procedimento fotografico, sebbene tecnicamente cosa ben diversa) tanto che i *files* in possesso del detentore del CD o del computer sul quale sia installato l'hard-disk contenenti i *files* rimangono memorizzati sul medesimo supporto sul quale si trovano, mentre di essi il soggetto, presunto agente del reato di furto, entra in possesso di una copia, senza che la precedente situazione di fatto (e giuridica) venga modificata a danno del soggetto già possessore di tali *files*¹⁵⁷; che l'interpretazione secondo cui la copiatura non autorizzata di *files* non costituisce il reato di furto «trova conferma nella esplicita volontà del legislatore che nella Relazione al disegno di legge n. 2733 (con il quale si è introdotta nel codice penale una disciplina di contrasto della criminalità informatica) ha espressamente precisato che la condotta di sottrazione di dati, programmi, informazioni di tal genere non è riconducibile alla norma incriminatrice del furto, in quanto i dati e le informazioni non sono comprese nel concetto, pur ampio, di 'cosa mobile' in essa previsto; ed ha ritenuto altresì non necessaria la creazione di una nuova ipotesi di reato osservando che la sottrazione di dati, quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono impressi (nel qual caso si configura con evidenza il reato di furto), altro non è che una 'presa di conoscenza' di notizie, ossia un fatto intellettuale rientrante, se del caso, nelle previsioni concernenti la violazione dei segreti»¹⁵⁸; che la nozione di "cosa mobile" non è comprensiva dei diritti soggettivi in genere e dei crediti in particolare, in quanto beni immateriali, non suscettibili di fisica appropriazione¹⁵⁹; che «l'inclusione dei *file* informatici tra le 'cose' in considerazione della loro fisica ma non tangibile esistenza appare piuttosto il frutto di una torsione interpretativa ardita che, se assecondata, potrebbe portare agli esiti più disparati, soprattutto in considerazione dell'ampiezza dei possibili significati che il vocabolo 'cose' è suscettibile di abbracciare»¹⁶⁰.

Sono tutte osservazioni critiche assolutamente ragionevoli e tali da consolidare la tesi tradizionale secondo cui i beni immateriali non rientrano nella nozione di «cose» mobili. Sennonché, come si è accennato, il problema è in parte diverso: non si

¹⁵⁶ N. PISANI, *op. cit.*, 653.

¹⁵⁷ Cass., Sez. IV, 13 novembre 2003, n. 3449.

¹⁵⁸ Cass., Sez. IV, 26.10.2010, n. 44840.

¹⁵⁹ Cass., Sez. II, 12.07.2011, n. 33839.

¹⁶⁰ L. BARILE, *Appropriazione indebita di file informatici: tra interpretazione estensiva e divieto di analogia*, cit, 652.

tratta di stabilire se i file siano delle «cose», bensì se gli stessi rientrino nel concetto di «cose» ricavabile dal codice penale. Il parametro di riferimento non può che essere l'art. 624 c.p. che differenzia le «cose» dalla «energie» precisando che «agli effetti della legge penale, si considera ‘cosa mobile’ anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico». Ciò significa che l’energia non è una «cosa», ma è il legislatore a considerarla tale, con la conseguenza che la parificazione di altri beni immateriali alle cose è compito riservato al legislatore¹⁶¹.

Si può concludere, dunque, che, allo stato, anche dopo l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1673, e nonostante il rinvio del legislatore alle sentenze della Suprema Corte 28 marzo e 28 maggio 2019, la sottrazione o appropriazione dei beni immateriali non costituiscono reato, e perciò non possono essere oggetto del reato presupposto della ricettazione.

9.3. È affermazione ricorrente che la principale novità della riforma è rappresentata dall’estensione della fattispecie di cui all’art. 648 c.p. anche ai beni *proventi da contravvenzione*¹⁶².

Per la verità le cose stanno diversamente. Una parte della dottrina, prima della riforma del 2021, già riteneva che la locuzione «delitto» non dovesse intendersi in senso tecnico, e che includesse anche le contravvenzioni, per una serie di argomenti: a) la equivoca e non decisiva lettera della legge, perché contrapponendo lettera a lettera, l’art. 648 parlava di «delitto» nell’indicare il presupposto positivo e di «reato» nell’indicare il presupposto negativo; b) l’esistenza di altre ipotesi in cui il termine

¹⁶¹ Si veda, per una argomentazione analoga, N. PISANI, *op. cit.*, 653, secondo il quale la formulazione dell’art. 624, c.p. «porta a ritenere che l’entità linguistica “cosa mobile”, definibile attraverso il linguaggio naturale, non inglobi il termine “energie elettriche”: la definizione contenuta nella norma interpretativa reca, cioè, un codice di sub-decifrazione, “ovvero l’indicazione che nel contesto di una data espressione verbale è stato riservato un uso che si discosta dal linguaggio ordinario”. E allora: se il dato della fisicità – che è comune alle energie elettriche – fosse necessario e sufficiente a connotare la definizione endolinguistica di “cosa mobile”, il legislatore non avrebbe avvertito nessuna esigenza di ampliare la portata del primo comma della disposizione, ben potendo operare l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 624 c.p. all’interno dell’orizzonte semantico naturale dello stesso primo comma. Ne deriva un’ulteriore conseguenza. L’assimilazione al concetto di “cosa mobile” di altre entità fisicamente misurabili ed economicamente valutabili, oltre il contenuto precettivo della norma interpretativa in questione, è in contrasto con il principio di tassatività della legge penale».

¹⁶² G. PESTELLI, *op. cit.*, 51; E. MURONE, *La riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e auto riciclaggio tra novità e potenzialità inesprese*, in *Ius in itinere.it*, 28.1.2022; A. SALERNO, *Novità normative e ricadute applicative in materia di reati di ricettazione, impiego di proventi illeciti, riciclaggio e auto riciclaggio: il D. Lgs. N. 195/2021 e la direttiva 2018/1673/UE*, in *La Magistratura.it*, 2022, 27 ss.

«delitto» va inteso nel senso atecnico e generico di «reato» (artt. 47/1, 59/3); c) la «ratio» incriminatrice della ricettazione, agli effetti della quale è indifferente che la cosa provenga da delitto o da contravvenzione; d) l'esigenza sistematica di una nitida differenziazione tra ricettazione e incauto acquisto recuperabile solo riducendo le ipotesi di acquisto, ecc. nella ricettazione, se dolose, e nell'incauto acquisto, se colpose, provenga la cosa da delitto o da contravvenzione¹⁶³.

Pertanto il legislatore altro non ha fatto che consolidare una delle possibili interpretazioni dell'art. 648 c.p., sia pure integrandola con alcune disposizioni imposte dalla direttiva europea: il confronto con la direttiva, oltre alla esplicita previsione, impone più attenzione ad alcuni problemi in parte del tutto nuovi.

Si deve prendere le mosse, naturalmente, dall'art. 2, par. 1 della direttiva n. 2018/1673, che definisce come «attività criminosa», qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di qualsiasi delitto punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi.

Lo stesso articolo prevede poi che in ogni caso sono considerati «attività criminosa» i reati specificamente indicati¹⁶⁴.

Con riguardo a questo punto della direttiva la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo ha precisato che, «in considerazione della definizione di 'attività criminosa' di cui all'articolo 2, paragrafo 1, si è reso necessario l'ampliamento dei reati presupposto dei reati di riciclaggio», includendo tutte le contravvenzioni. Si è introdotta, tuttavia, «una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in relazione alle singole fattispecie incriminatrici (artt. 648, 648 *ter* e 648 *ter*. 1, c.p.) per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi».

Il comma 2 dell'art. 648 c.p., in conseguenza, è ora così formulato: «*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto*

¹⁶³ G. PECORELLA, *Ricettazione*, in *N. Dig. It.*, XV, 1968, 936; P. MANTOVANI, *Diritto penale*, p. 5, II, *Delitti contro il patrimonio*, Cedam, VIII ed., 2021, 280; F. BELLAGAMBA, *La riforma del riciclaggio è legge: un'occasione mancata per andare oltre al mero recepimento della direttiva europea*, in *Dir. pen. e proc.*, 2022, 447.

¹⁶⁴ Tra questi: la partecipazione a un gruppo criminale, il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di beni rubati, la corruzione, i reati ambientali, la rapina e il furto, ecc.

superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi». La semplice lettura della norma induce a concludere che le contravvenzioni punite con una sanzione al di sotto della soglia minima o massima non possono costituire il reato presupposto della ricettazione¹⁶⁵, con taluni effetti sicuramente discutibili.

Anzitutto, è necessario stabilire se debbono ricorrere entrambe le soglie, o se per la punibilità è sufficiente quella minima piuttosto che quella massima. Il dato letterale non lascia dubbi: il disgiuntivo “o” sta a significare che è sufficiente, per la punibilità della ricettazione, l’una o l’altra soglia di punibilità¹⁶⁶.

Piuttosto appare inspiegabile la non punibilità della ricettazione di beni che provengono da una contravvenzione punita con una sanzione minore delle soglie minime, tanto più che le soglie di punibilità erano previste dalla direttiva per tutti i reati, e quindi anche per i delitti, senza che la nuova normativa ne abbia tenuto conto. In linea astratta potrebbe accadere che un delitto, sotto la soglia di punibilità per le contravvenzioni, costituisca un presupposto della ricettazione, con una irragionevole disparità di trattamento.

Una ulteriore distorsione si ha sul piano soggettivo: visto che al di sotto della soglia la contravvenzione non costituisce attività criminosa, l’autore della ricettazione dovrebbe essere consapevole che la «cosa» proviene da una contravvenzione che è punita con una sanzione superiore alle soglie previste dalla legge: altrimenti ricorrebbe un errore su una norma integratrice della legge penale.

Un’altra questione attiene alla natura delle due fattispecie, e cioè se si tratta di ipotesi autonoma di reato ovvero di circostanze attenuanti: la differenza è determinante ai fini dell’applicazione di ulteriori attenuanti, della prescrizione, dell’elemento soggettivo, soprattutto rispetto alla ricettazione proveniente da una contravvenzione.

Si potrebbe sostenere che si tratta di circostanze attenuanti alla luce di queste due argomentazioni: a) non tutte le ricettazioni di beni provenienti da una contravvenzione costituiscono reato. Perciò, mentre è difficilmente spiegabile che lo stesso fatto possa costituire o meno reato in relazione alla entità di un elemento estraneo alla lesione dell’interesse tutelato (e cioè il contrasto all’arricchimento illecito), la circostanza può ben incidere o meno sull’entità della pena a seconda della sua gravi-

¹⁶⁵ F BELLAGAMBA, *La riforma del riciclaggio*, cit., 447, secondo cui possono accedere alla innovata categoria di reati presupposto soltanto alcune contravvenzioni e, segnatamente, quelle punite con l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

¹⁶⁶ Per un utile esemplificazione delle disposizioni codicistiche contraddistinte dalle cornici editte richiamate dal legislatore, cfr., F. GIUNTA, *op. cit.*, 1.

tà; b) la condotta illecita è la medesima se il reato presupposto è un delitto, ovvero se è una contravvenzione, così come identica è l'entità della lesione. Gli estremi del reato o della contravvenzione incidono solo sull'entità della pena.

A sostegno delle fattispecie autonome si sostiene: a) che vi è un rapporto di incompatibilità e di esclusione reciproca tra le due forme di reato presupposto; b) che sono state introdotte nuove ed autonome cornici edittali per le diverse ipotesi; c) che sarebbe assurdo ammettere l'esistenza di «circostanze di circostanze», quali l'attenuante della particolare tenuità del fatto¹⁶⁷.

Queste considerazioni sono assolutamente logiche e incontrovertibili, né muta la forza delle argomentazioni se si qualifica il fatto di particolare tenuità come una di quelle ipotesi in cui la pena è graduabile secondo alternative che fanno salva l'unità della fattispecie¹⁶⁸.

¹⁶⁷ G. PESTELLI, *op. cit.*, 53: «Tale ricostruzione, al di là del suo inquadramento dogmatico, comporta peraltro importanti implicazioni pratiche, giacché solo accedendo ad essa può ritenersi non soltanto che le nuove cornici edittali siano sottratte al giudizio di bilanciamento, ma anche la ricettazione, il riciclaggio, il reimpiego o l'autoriciclaggio di cose provenienti da contravvenzione siano fattispecie munite di *autonomia ai fini del computo della prescrizione del reato, altrimenti impedita se qualificata come mere circostanze attenuanti*». V. anche F. GIUNTA, *op. cit.*, 3: «Quanto alla natura giuridica, deve ritenersi che si tratti di fattispecie delittuose autonome e non di circostanze attenuanti. A favore di questa conclusione depone il collegamento della più favorevole cornice di pena al 'fatto' nel suo complesso. D'altro canto, se si trattasse di circostanze attenuanti il loro bilanciamento con eventuali aggravanti avrebbe l'effetto di vanificarne la previsione, consentendo che la pena massima raggiunga gli apici edittali oltremodo elevati previsti dalle fattispecie generali». Nonché, G. LATTANZI – E. LUPO, *Codice penale*, V, Giuffrè, 2022, 1291.

¹⁶⁸ V. par. 6.3.